Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, ai sensi del D.Lgs. 231/2001

Descrizione	Qualifica	Nome e cognome	Firma
Proposto da	Responsabile Servizio Audit, Trasparenza, Anticorruzione e Privacy	Emmanuella Spaccavento	
Approvato dal C.d.A., seduta del 31.10.26	Presidente C.d.A.	Candida Bussoli	

Emissione	***Data***	***Motivazione***
n. 0	Giugno 2009	Prima approvazione
n. 1	31 Ottobre 2012	Revisione per la nuova composizione dell'Organismo di Vigilanza e per l'adeguamento normativo, ai sensi del D.lgs. 121/2011 (reati ambientali).
n.2	Settembre 2014	Revisione per la intervenuta Disposizione Organizzativa n. 1/2014 del 19 maggio 2014 e per le integrazioni alle fattispecie di reato introdotte ai sensi del D.lgs. 16 luglio 2012 n. 109 (nuovo art. 25-duodecies: delitto di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare); ai sensi della Legge 190 del 06.11.2012 (L. Anticorruzione) che ha modificato alcuni dei reati già previsti dall'art. 25 del D.lgs. 231/01 ed ha introdotto nuovi reati presupposto ai sensi del D.Lgs. 231/01; ai sensi della L. 04/03/2014 n. 39, che ha inserito tra i reati di cui all'art. 25quinquies (Delitti contro la personalità individuale) il reato di adescamento di minorenni (ex art. 609 undecies c.p.); ai sensi della modifica introdotta dall'articolo 1 della legge 17 aprile 2014 n. 62 all'art. 24ter (Delitti di criminalità organizzata), in relazione al reato di scambio elettorale politico-mafioso (ex art. 416 ter c.p.).
n. 3	Ottobre 2016	Revisione per gli aggiornamenti normativi, di cui alla Legge n. 186 del 15 dicembre 2014 (in materia di autoriciclaggio), alla Legge 22 maggio 2015, n. 68 (in materia di delitti contro l'ambiente) e alla Legge 27 maggio 2015, n. 69 (in materia di delitti contro la pubblica amministrazione e reati di falso in bilancio) e per la intervenuta modifica organizzativa definita con Disposizione Organizzativa n. 1/2016 del 28 ottobre 2016 e con Comunicazione Organizzativa n. 1/2016 del 3 agosto 2016.
n. 4	Gennaio 2018	Revisione per gli aggiornamenti normativi, di cui alla L. n. 199/2016 (in tema di delitti contro la personalità individuale), di cui al D.Lgs. n.38/2017 (in tema di reati societari) e per la intervenuta modifica organizzativa definita con le Disposizioni Organizzative n. 1/2017 del 27 aprile 2017, n. 2/2017 del 19 settembre 2017 e n. 3/2017 del 1° dicembre 2017.
n. 5	Luglio 2019	Revisione per gli aggiornamenti normativi di cui alla Legge 17 ottobre 2017, n. 161 e alla Legge 20 novembre 2017, n. 167, introduttivi di nuovi reati presupposto in materia di "Impiego dei cittadini di paesi terzi, il cui soggiorno è irregolare" e di "Razzismo e xenofobia"; di cui alla legge 9 gennaio 2019, n. 3 introduttiva del reato di "Traffico di illecite influenze"; di cui alla legge 30 novembre 2017, n. 179, in materia di whistleblowing. Revisione a seguito della intervenuta Disposizione Organizzativa n.1/2022 del 28 febbraio 2022.
n.6	Dicembre 2020	Revisione per gli aggiornamenti normativi previsti dall'art. 5 della Legge 3 maggio 2019, n.39 (in tema di reati di frode sportiva, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati); dal D.L. 124/2019 come convertito dalla L. 157/2019 in tema di reati tributari nonché, da ultimo, dal D.lgs. 14 luglio 2020, n. 75 (in merito ad alcuni reati nei confronti della pubblica amministrazione ed ai reati di contrabbando).
n. 7	Marzo 2023	Revisione per gli aggiornamenti normativi relativi alle modifiche del codice penale e delle fattispecie di reato presupposto in tema di: Lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti (D.Lgs. 184/2021, emanato in attuazione alla Direttiva UE 2019/713); Ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio (D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 195, emanato in attuazione della direttiva (UE) 2018/1673); Delitti informatici e trattamento illecito di dati, delitti contro la personalità individuale, abusi di mercato (Legge n. 238 del 23 Dicembre 2021); Modifiche al D.lgs. 81/2008 in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro (Legge 215/2021); Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno

		dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (Decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 13); Delitti contro il patrimonio culturale e riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali nonché reati ambientali (Legge n. 22 del 09 Marzo 2022); Contrasto alle frodi che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea (D.lgs. 156/2022); Reati societari (D.lgs. 19/2023)
n. 8	29/01/2025	Revisione per gli aggiornamenti normativi di cui al decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, in materia di whistleblowing e relativi alle modifiche del codice penale e delle fattispecie di reato presupposto in tema di: Delitti contro l'industria e il commercio (Legge n. 206 del 27 dicembre 2023 Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy); Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (L. 9 ottobre 2023, n. 137 e Legge n. 56 del 29 aprile 2024); Reati ambientali (L. 9 ottobre 2023, n. 137); Delitti contro il patrimonio culturale (Legge n.6 del 22 gennaio 2024); Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Legge 28 giugno 2024, n. 90 "Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici"); Reati contro la pubblica amministrazione (L. 9 ottobre 2023, n. 137, Leggi n.112 dell'8 Agosto e n.114 del 9 Agosto, e D.L. n.92 del 4 Luglio 2024); Contrabbando (Decreto Legislativo n.141 del 26 Settembre 2024); Delitti in materia di violazione del diritto d'autore e Reati informatici e di trattamento illecito di dati (decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113 convertito con modificazioni con Legge n. 143 del 7 ottobre 2024 e L. n. 166 del 14 novembre 2024 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131"); Reati di impiego di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno (L. n. 187 del 9 dicembre 2024 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145)
n. 9	18/06/2025	Revisione a seguito della intervenuta Disposizione Organizzativa n.1/2025 del 1 marzo 2025 e per l'aggiornamento normativo in materia di contrasto del terrorismo e della criminalità organizzata e truffa (D.L. 11 aprile 2025, n. 48, convertito con Legge n. 80 del 9 giugno 2025)
n. 10	_____	Revisione a seguito della intervenuta Disposizione Organizzativa n.1/2026 del 1 marzo 2026, a seguito dell'adozione delle Linee guida ANAC n. 1/2025 in materia di whistleblowing sui canali interni di segnalazione (Delibera ANAC n. 478 del 26/11/2025) e per l'aggiornamento normativo in materia di contrabbando (D.lgs. n. 81 del 12 giugno 2025); delitti contro gli animali (Legge n. 82 del 6 giugno 2025); Reati commessi con l'uso di sistemi di intelligenza artificiale (D. Lgs. 9 settembre 2026, n. 160); modifiche di alcuni reati presupposto, in quanto commessi tramite strumenti di IA (Legge n. 132/2025); reati ambientali (Legge n. 82 del 6 giugno 2025, Legge 147/2025 e Decreto Legislativo 21 aprile 2026, n. 81); reati in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione Europea (D.lgs. 30 dicembre 2025 n. 211); delitti contro l'industria e il commercio (Legge n. 75 del 21 aprile 2026); reati in materia di abusi di mercato (D. Lgs. 25 giugno 2026, n. 128); delitti contro la personalità individuale (D. Lgs. 12 giugno 2026, n. 115).

Indice

1 Il Decreto Legislativo 231/01 9
1.1 Il regime della responsabilità amministrativa degli enti 9
1.2 L'adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo quale esimente della responsabilità amministrativa 10
1.3 Le linee guida elaborate dalle associazioni di categoria 11

2 Il Modello di Puglia Sviluppo 12
2.1 Le attività svolte dalla Società 12
2.2 Obiettivi perseguiti da Puglia Sviluppo con l'adozione del Modello 13
2.3 Scopo e principi base del Modello 13
2.4 Le categorie di reati presupposto analizzate nel Modello 15
2.5 La struttura del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo: Parte Generale e Parte Speciale 27
2.6 Aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo 28

3 Il Codice Etico e di Comportamento, componente essenziale del Modello 29

4 Governance aziendale e il sistema delle deleghe 29
4.1 Suddivisione organizzativa della Società 31
4.2 Deleghe di funzione e organigramma aziendale 32

5 Gestione delle risorse finanziarie 35

6 Misure di prevenzione e controllo: i protocolli 36

7 Organismo di Vigilanza 36
7.1 Individuazione dell'Organismo di Vigilanza 36
7.2 Requisiti dell'Organismo di Vigilanza 36
7.3 Cause di ineleggibilità e incompatibilità 37
7.4 Cessazione dall'incarico 37
7.5 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza 38
7.6 Rapporti tra OdV e Responsabile della Prevenzione dalla Corruzione e della Trasparenza 40
7.7 Attività di reporting nei confronti degli organi sociali 42
7.8 Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza 42
7.9 In particolare: le disposizioni normative in tema di whistleblowing ... 43

8 Diffusione del Modello 46
8.1 Formazione del personale e diffusione nel contesto aziendale 46
8.2 Informativa ai collaboratori esterni, consulenti e fornitori 46

9 Il sistema disciplinare 46
9.1 Principi generali 46

9.2 Provvedimenti sanzionatori per quadri e impiegati 47
9.3 Misure nei confronti dei dirigenti 50
9.4 Altre misure di tutela 50
9.4.1 Misure nei confronti degli Amministratori e dei Sindaci 50
9.4.2 Misure nei confronti dei collaboratori esterni e fornitori 50

10 Vigilanza sull'efficacia del Modello 51

11 Mappatura delle Aree a rischio reato ai sensi del D.lgs. 231/01 52
11.1 Ambito dell'analisi di mappatura 52
11.2 Attività "a rischio reato" e modalità attuative dei reati contro la P.A. 56
11.2.1 Principi di controllo a presidio dei reati contro la P.A. 77
11.2.2 Principi generali di comportamento 82
11.3 Attività "a rischio reato" e modalità attuative dei reati societari 83
11.3.1 Principi di controllo a presidio dei reati societari 90
11.3.2 Principi generali di comportamento 93
11.4 Attività "a rischio reato" e modalità attuative dei reati in materia di violazione delle norme antinfortunistiche e in materia ambientale 94
11.4.1 Principi di controllo a presidio dei reati in materia di violazione delle norme antinfortunistiche ed ambientali 95
11.4.2 Tabella riepilogativa delle misure adottate ai sensi dell'art. 30 D.lgs. 81/08 e smi 97
11.4.3 Principi generali di comportamento 99
11.5 Attività "a rischio reato" e modalità attuative dei reati di criminalità organizzata, dei reati di ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio e dei reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti 101
11.5.1 Principi di controllo a presidio dei reati di criminalità organizzata, dei reati di ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio nonché dei reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti 105
11.5.2 Principi generali di comportamento 108
11.6 Attività "a rischio reato" e modalità attuative dei reati informatici e della violazione dei diritti d'autore 108
11.6.1 Principi di controllo a presidio dei reati informatici e di violazione del diritto d'autore 110
11.6.2 Principi generali di comportamento 112
11.7 Attività "a rischio reato" e modalità attuative dei reati tributari 113
11.7.1 Principi di controllo a presidio dei reati tributari 116
11.7.2 Principi generali di comportamento 117

12 Elenco delle procedure organizzative e operative di Puglia Sviluppo 118

13 Attività di vigilanza e controllo dell'Organismo di Vigilanza 122

Allegati:

1) Codice Etico e di Comportamento di Puglia Sviluppo S.p.A. S.B.;

2) Tabella riepilogativa dell'analisi dei rischi 231

3) Tabella riepilogativa dei reati 231 per Funzioni.

Parte Generale

Premessa

Puglia Sviluppo S.p.A., che ha perfezionato ad aprile 2026 la propria trasformazione in Società Benefit, assumendo la nuova denominazione: Puglia Sviluppo S.p.A. - Società Benefit, in forma abbreviata Puglia Sviluppo S.p.A. S.B. (di seguito, per brevità, anche "Puglia Sviluppo" o "Società"), è una società per azioni (in house), soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'unico socio Regione Puglia.

Fino al dicembre 2008 la società era controllata dalla Invitalia - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.; la cessione della partecipazione in favore della Regione Puglia è avvenuta in ossequio alle disposizioni della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) e della Direttiva del Ministero dello Sviluppo Economico del 27/03/2007.

Il 29 aprile 2009 l'Assemblea dei soci ha deliberato l'adozione di un nuovo testo di Statuto Sociale che, oltre a cambiare la denominazione sociale, ha adeguato l'operatività della società alle disposizioni introdotte dall'articolo 13 della legge 248/2006.

L'attuale formulazione dello Statuto della Società – il cui ultimo aggiornamento risale ad aprile 2026 - prevede che la società abbia per oggetto esclusivo l'esecuzione di attività "unicamente in favore, per conto e su richiesta del socio unico *Regione Puglia. In ogni caso, almeno l'80% (ottanta per cento) del fatturato della società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dal Socio unico e la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.*
La società non può svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento diretto né con gara".

Le attività descritte nell'oggetto sociale riguardano in particolare:
"*1. la realizzazione di attività di interesse generale a supporto della Regione Puglia;*
2. la promozione, nel territorio della regione Puglia della nascita di nuove imprese e dello sviluppo delle imprese esistenti;
3. lo sviluppo della domanda di innovazione e dei sistemi locali di impresa, anche nei settori agricolo, turistico e del commercio;
4. la progettualità dello sviluppo".

In ragione della trasformazione in Società Benefit, dette attività, riconducibili alla gestione di servizi di interesse generale svolti per conto della Regione Puglia, devono essere realizzate dalla Società "*operando in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territorio ed ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti, associazioni ed altri portatori di interessi*".
Inoltre, devono essere perseguite specifiche finalità di beneficio comune, quali:

- la promozione di un modello di crescita economica regionale che integri innovazione industriale e sostenibilità sociale, favorendo la transizione ecologica e il sistema produttivo locale e valorizzando le diverse vocazioni territoriali;
- il sostegno all'imprenditorialità diffusa e alla creazione di occupazione, con attenzione alle categorie svantaggiate e all'imprenditoria femminile e giovanile, operando quale presidio di legalità e trasparenza nella gestione delle risorse pubbliche;
- l'attrazione di investimenti e lo sviluppo di filiere strategiche che generino un impatto sociale positivo misurabile, elevando il livello tecnologico e di conoscenza del tessuto imprenditoriale pugliese;
- la massimizzazione degli impatti sociali generati prodotti dall'impiego degli strumenti finanziari gestiti e messi a disposizione, anche attraverso la creazione e il rafforzamento di sinergie stabili tra istituzioni, imprese e mondo della ricerca.

Nel dare attuazione all'oggetto sociale, la società può, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- realizzare e/o gestire, in nome e per conto della Regione Puglia, "incubatori di impresa", presso i quali gli imprenditori possano trovare allocazione per le proprie aziende e ricevere servizi utili per lo svolgimento della propria attività;
- assumere l'incarico, per conto della Regione Puglia, di dare attuazione alle iniziative che prevedano interventi per lo sviluppo delle imprese nel territorio regionale;
- promuovere l'imprenditorialità giovanile, l'autoimpiego e l'autoimprenditorialità;
- costituire e gestire fondi di capitale di rischio per l'attuazione di interventi finanziari nella forma di acquisizione di partecipazioni al capitale sociale, di prestiti obbligazionari anche convertibili, a favore di imprese costituite o costituende nella forma di società di capitali, anche avvalendosi di risorse messe a sua Disposizione dall'Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione Puglia o da altri enti e amministrazioni pubbliche locali;
- favorire l'insediamento di nuove imprese nel territorio della Regione Puglia;
- fornire su incarico della Regione Puglia, alle amministrazioni pubbliche locali supporto per la realizzazione di attività di interesse generale.

Alla luce delle modifiche societarie sopra indicate, in termini di adeguamento alle prescrizioni normative del D.lgs. 231/2001, la società, nell'ambito delle regole di Corporate Governance del Gruppo Sviluppo Italia Spa, successivamente Invitalia - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., ha adottato sin dall'esercizio 2004 un proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.
Il Modello è stato oggetto di una prima rivisitazione nel corso del 2009, per effetto del nuovo

assetto proprietario conseguente alla cessione della partecipazione in favore della Regione Puglia, e di ulteriori aggiornamenti e adeguamenti alla normativa nel corso del 2012, del 2014, del 2016, del 2018, del 2019, del 2020, del 2023, del gennaio 2025 e del giugno 2025.
Il presente aggiornamento del Modello si richiede a seguito della intervenuta Disposizione Organizzativa n.1/2026 del 1 marzo 2026, che ha introdotto ulteriori novità nella struttura organizzativa aziendale, in continuità con la riorganizzazione societaria già intervenuta con la Disposizione Organizzativa n.1/2025 del 1 marzo 2025. L'aggiornamento tiene inoltre conto delle novità normative, in termini di modifiche ed integrazioni dei reati presupposto 231, introdotte nel periodo tra giugno 2025 e settembre 2026.

1 Il Decreto Legislativo 231/01

1.1 Il regime della responsabilità amministrativa degli enti

Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 ha introdotto in Italia la responsabilità amministrativa degli enti forniti di personalità giuridica e delle società e associazioni anche prive di personalità giuridica per fatti connessi alla commissione di reati.

Tale normativa prevede una responsabilità diretta degli enti con l'irrogazione di sanzioni, conseguente all'accertamento di determinati reati commessi nell'interesse o a vantaggio della società da rappresentanti, manager e dipendenti delle aziende.

Il giudice penale competente per i reati commessi dalle persone fisiche accerta anche le violazioni riferibili alle società. Tale elemento, unitamente al fatto che la stessa normativa prevede espressamente l'estensione di tutte le garanzie previste per l'imputato anche alle aziende, fa sì che si possa in sostanza parlare di responsabilità penale delle aziende.

Le sanzioni applicabili alla società, in ipotesi di commissione, da parte di un soggetto facente capo alla società medesima, di uno dei reati per i quali è prevista l'applicazione della disciplina in oggetto, sono pecuniarie e interdittive, oltre alla confisca e alla pubblicazione della sentenza.

Le sanzioni pecuniarie si applicano sempre attraverso un sistema di quote, il cui importo è stabilito dal giudice in relazione a determinati parametri, tra cui la gravità del fatto e il grado di responsabilità della società.

Le sanzioni interdittive sono:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;

- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Tali sanzioni, su richiesta del Pubblico Ministero, qualora ricorrano gravi indizi di responsabilità della società e il concreto pericolo di reiterazione dell'illecito, sono applicabili dal giudice anche in via cautelare. Parimenti applicabili dal giudice sono il sequestro preventivo sui beni suscettibili di confisca e il sequestro conservativo in ipotesi di pericolo di dispersione delle garanzie per gli eventuali crediti dello Stato (spese di giustizia, sanzione pecuniaria).

Il D. Lgs. 231/01 si applica ai reati commessi da:

- soggetti in posizione apicale, ovvero amministratori, direttori generali, preposti a sedi secondarie, direttori di divisione dotati di autonomia finanziaria e funzionale, nonché coloro che anche solo di fatto esercitano la gestione e il controllo della società;
- persone sottoposte alla direzione o vigilanza dei soggetti sopraindicati, intendendosi come tali anche coloro che si trovino a operare in una posizione, anche se non formalmente inquadrabile in un rapporto di lavoro dipendente, comunque subordinata alla vigilanza dell'azienda per cui agiscono.

Condizione essenziale perché la società sia ritenuta responsabile del reato è che il fatto sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio della società stessa.
La società, perciò, risponde sia che l'autore del reato lo abbia commesso con intenzione di perseguire un interesse esclusivo o concorrente della società, sia che si riveli comunque vantaggioso per la società medesima. In quest'ultimo caso, tuttavia, nonostante il vantaggio conseguito, la responsabilità della società resta esclusa se risulti che l'autore del reato ha agito al fine di perseguire un interesse esclusivamente proprio o comunque diverso da quello della società.

1.2 L'adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo quale esimente della responsabilità amministrativa

Il D. Lgs. 231/01, in ipotesi di reato commesso da soggetto apicale, esclude la responsabilità della società nel caso in cui la società medesima dimostri che:

- l'organo amministrativo ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di proporne l'aggiornamento è stato affidato a un organismo della società, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo;

- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo preposto al controllo.

In ipotesi di reato commesso da soggetto sottoposto all'altrui direzione o vigilanza, la società è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.
In ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se la società, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Il Modello organizzativo risponde a diverse esigenze:

- individuare le "aree a rischio reato", ovvero le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della società in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

In relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione, nonché al tipo di attività svolta, il Modello prevede misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della Legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.
L'efficace attuazione del Modello richiede una verifica periodica e l'eventuale aggiornamento dello stesso, quando siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'azienda.

Per garantire un maggiore controllo sull'assetto organizzativo e sui rischi aziendali, è intervenuto anche il D.lgs. 47/2026, che, introducendo il nuovo l'art. 2396 quinquies c.c., assegna all'organo di controllo specifici compiti di vigilanza, soprattutto in termini "*di controllo interno e di gestione dei rischi"*.

1.3 Le linee guida elaborate dalle associazioni di categoria

Il D. Lgs. 231/01, all'art. 6, comma 3, ha previsto che i modelli possono essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti e comunicati al Ministero della Giustizia.
Sulla scorta di tale Disposizione, tutte le principali associazioni di categoria hanno approvato e

pubblicato dei propri codici di comportamento. In merito alle linee guida delle associazioni di categoria, il D.M. 26 giugno 2003, n. 201 ("Regolamento recante disposizioni regolamentari relative al procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica") ribadisce che le associazioni rappresentative degli enti comunicano al Ministero della Giustizia i codici di comportamento contenenti indicazioni specifiche e concrete di settore per l'adozione e per l'attuazione dei modelli di organizzazione e di gestione previsti e prevede espressamente che, decorsi trenta giorni dalla data di ricevimento da parte del Ministero della Giustizia del codice di comportamento senza che siano state formulate osservazioni, il codice di comportamento acquista efficacia.
In particolare, si segnala che Confindustria, a giugno 2021, ha emanato la versione aggiornata delle proprie "linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo".
Il Ministero ha ritenuto adeguata tale versione elaborata da Confindustria.
Anche l'ABI (Associazione Bancaria Italiana) ha provveduto a emanare, nel 2004, la nuova versione delle proprie linee guida per l'adozione di modelli organizzativi sulla responsabilità amministrativa delle banche per illeciti dipendenti da reato, già approvate dal Ministero della Giustizia e, alle stesse, ha fatto seguire successivi aggiornamenti.

2 Il Modello di Puglia Sviluppo

2.1 Le attività svolte dalla Società

Puglia Sviluppo è una società per azioni a socio unico che – come riportato nello Statuto societario - ha per oggetto esclusivo le seguenti attività, che vengono svolte unicamente in favore, per conto e su richiesta della Regione Puglia (socio unico):

1. la realizzazione di attività di interesse generale a supporto della Regione Puglia;
2. la promozione, nel territorio della Regione Puglia, della nascita di nuove imprese e dello sviluppo delle imprese esistenti;
3. lo sviluppo della domanda di innovazione e dei sistemi locali di impresa, anche nei settori agricolo, turistico e del commercio;
4. la progettualità dello sviluppo.

Nello specifico, le attività affidate dalla Regione Puglia sono svolte da Puglia Sviluppo in qualità di organismo intermedio per l'attuazione di specifici regimi di aiuto sulla base di apposite convenzioni; inoltre, la società svolge attività in qualità di soggetto delegato dalla Regione Puglia per la gestione degli strumenti di ingegneria finanziaria.
La gestione dei suddetti Fondi è regolamentata da Accordi di finanziamento tra la società e la Regione Puglia (redatti ai sensi dell'art.43 del Regolamento (CE) n. 1828/2006 e ss.mm.ii).

2.2 Obiettivi perseguiti da Puglia Sviluppo con l'adozione del Modello

Al fine di assicurare la correttezza nella conduzione delle attività aziendali e con l'ottica di diffondere e promuovere l'integrità, la trasparenza e la prevenzione di comportamenti illeciti, Puglia Sviluppo ha recepito le indicazioni del D.Lgs. 231/01 dotandosi di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo atto a prevenire il rischio di commissione di reati contemplati dal Decreto stesso.

L'adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo è stata attuata nell'intento di tutelare la propria immagine, gli interessi e le aspettative dei dipendenti, dell'azionista, dei committenti e del pubblico, e di sensibilizzare tutti i collaboratori e tutti coloro che operano in nome e per conto di Puglia Sviluppo all'adozione di comportamenti corretti al fine di evitare la commissione di reati.

Il Modello è stato in primis approvato e adottato dal Consiglio di Amministrazione della ex Capogruppo Invitalia, conformemente alle previsioni dell'art. 6.1a, che prevede il Modello come espressione dell'Organo Dirigente della Società.

Contestualmente all'adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e conformemente all'art. 6.1 lett. b), l'Organo Amministrativo ha istituito l'Organismo di Vigilanza a cui è affidata la supervisione dell'attuazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla società ai sensi del D.Lgs. 231/01.

Il Modello è stato oggetto di un primo aggiornamento a seguito dell'uscita della Società dal Gruppo Invitalia; il nuovo documento è stato approvato dall'Amministratore Unico di Puglia Sviluppo in data 19 giugno 2009.

Sono poi seguiti ulteriori aggiornamenti, rispettivamente a ottobre 2012, a settembre 2014, a ottobre 2016, a gennaio 2018, a luglio 2019, a dicembre 2020, a marzo 2023, a gennaio 2025 e a giugno 2025 a seguito di alcune sostanziali modifiche organizzative e per l'introduzione di nuovi reati presupposto.

Il presente aggiornamento tiene conto delle modifiche organizzative intervenute a seguito della emanazione della Disposizione Organizzativa n.1/2026 del 1 marzo 2026 e dell'aggiornamento normativo, in termini di modifiche ed integrazioni dei reati presupposto 231, introdotte nel periodo tra giugno 2025 e settembre 2026.

2.3 Scopo e principi base del Modello

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo risponde all'esigenza per Puglia Sviluppo di migliorare il proprio sistema di controlli interni e di ridurre il rischio di commissione di reati. Tale obiettivo è conseguito mediante:

- l'individuazione di specifiche attività sensibili;
- l'adozione di un idoneo sistema di deleghe e procure;
- la predisposizione di un sistema organico e strutturato di procedure organizzative e operative;
- l'attuazione di un sistema di controllo dei rischi.

I principi base del Modello devono:

- rendere consapevole il potenziale autore del reato di commettere un illecito contrario ai principi e agli interessi di Puglia Sviluppo (richiamati nel Codice Etico), anche quando apparentemente l'illecito stesso procurerebbe un vantaggio alla Società;
- permettere alla Società di monitorare le attività sensibili e di intervenire per prevenire la commissione del reato ed eventualmente rinforzare il sistema di controllo interno, modificando le procedure e i livelli autorizzativi.

Il presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo è stato realizzato in conformità sia alle prescrizioni del D.Lgs. 231/01, sia a quanto disposto dalla Legge Regionale 24 luglio 2017, n. 30 "Disciplina dell'attività di lobbying presso i decisori pubblici"[1] e tenendo conto le Linee Guida di Confindustria (ultimo aggiornamento a giugno 2021).

Per altro verso, atteso che le disposizioni del Codice dell'Amministrazione Digitale si applicano anche alle società a controllo pubblico, la Società, con determina n. 73/2025 ha nominato, con decorrenza 1° gennaio 2026, l'Ing. Michele Giannese nuovo responsabile della transizione al digitale ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. della società in sostituzione dell'Ing. Paolo Fiorita.

In particolare, la società:

- ha predisposto e aggiornato un Codice Etico con riferimento alle fattispecie di reato previste dal Decreto Legislativo 231/01;
- ha verificato i poteri autorizzativi e di firma nonché le procedure manuali e informatiche atte a regolare lo svolgimento dell'attività, prevedendo gli opportuni punti di controllo;
- ha identificato le aree a rischio di commissione di reati ai sensi del D.Lgs. 231/01, attraverso l'analisi delle attività svolte, delle procedure esistenti e dei livelli autorizzativi. Con particolare riferimento ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, la società ha effettuato un'attenta analisi finalizzata alla individuazione delle aree potenzialmente interessate non escludendo aprioristicamente alcun ambito di attività, potendo in via del tutto astratta, tale casistica di reati investire di fatto la totalità delle componenti aziendali;
- ha definito per le aree a rischio reato adeguati sistemi di controllo interno al fine di

1 L'art. 3 comma 2 della suddetta Legge Regionale prescrive quanto segue: "Le società controllate dalla Regione Puglia, le agenzie regionali, le aziende del Servizio sanitario regionale, gli enti pubblici regionali, le fondazioni, adeguano i modelli di organizzazione, gestione e controllo adottati ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300), ovvero, in assenza, i propri regolamenti organizzativi, ai principi dell'art.1" (ossia ai principi di eguaglianza, non discriminazione e proporzionalità delle decisioni pubbliche, nonché di trasparenza e partecipazione democratica ai processi di formazione della decisione pubblica).

prevenire la commissione di reati e ha adottato idonee procedure organizzative e operative;

- ha analizzato il processo di gestione delle risorse finanziarie, al fine di accertare che esso sia basato su specifici principi di controllo quali la separazione dei ruoli nelle fasi chiave del processo, la tracciabilità degli atti e dei livelli autorizzativi da associarsi alle singole operazioni, il monitoraggio sulla corretta esecuzione delle diverse fasi del processo e la documentazione dei controlli svolti; ha altresì tenuto conto che una corretta gestione delle risorse finanziarie assume rilevanza anche in relazione alla predisposizione dei presidi di controllo finalizzati a evitare la commissione di reati di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;
- ha identificato un Organismo di Vigilanza, al quale è stato attribuito il compito di vigilare sulla corretta applicazione del Modello;
- ha attribuito a tale Organismo e ai vertici aziendali compiti e poteri tali da garantire l'effettiva vigilanza sull'applicazione e l'adeguatezza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo anche ai fini della configurazione dell'esimente;
- ha previsto, in conformità alla normativa esistente in materia, un sistema disciplinare da applicare in caso di violazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo;
- ha previsto attività formative e informative a tutti i livelli aziendali sulle procedure e sull'adesione alle regole comportamentali previste dal Codice Etico;
- ha strutturato idonei sistemi di controllo interni - anche alla luce degli specifici compiti di vigilanza assegnati all'organo di controllo dal nuovo art. 2396 quinquies c.c. - basati sui seguenti principi:
- adeguata tenuta documentale e tracciabilità delle operazioni rilevanti (es. verbali, note istruttorie, determine di concessione delle agevolazioni, contratti di concessione delle agevolazioni, check-list di rendicontazione, ecc.);
- formalizzata separazione dei ruoli e delle funzioni (es. istruttore della richiesta di finanziamento diverso da attuatore o monitor; ecc.), per evitare la concentrazione su un unico soggetto della gestione di un intero processo;
- realizzazione di un sistema organizzativo, formalizzato e chiaro per quanto attiene all'attribuzione di responsabilità, alle linee di dipendenza gerarchica e alla descrizione dei compiti ed agli specifici principi di controllo.
- adozione di procedure organizzative e operative a presidio dei processi aziendali strutturate in modo da assicurare la tracciabilità delle operazioni, la separazione dei ruoli, l'indicazione dei punti di controllo e la corretta tenuta documentale.

2.4 Le categorie di reati presupposto analizzate nel Modello

Al fine di garantire l'effettiva adozione del Modello da parte della Società, è stata compiuta un'analisi preventiva per evidenziare i reati 231 potenzialmente realizzabili, considerando

soprattutto le dimensioni e la struttura organizzativa societaria - come sopra evidenziata. Le risultanze, contenute nel documento "ANALISI DEI RISCHI DEI REATI EX D.LGS 231/2001 E ANTICORRUZIONE", costituiscono parte integrante del Modello di organizzazione, gestione e controllo dei rischi di reato ai sensi del D.lgs. 231/2001 adottato da Puglia Sviluppo.

L'analisi ha avuto ad oggetto tutte le fattispecie di reato presupposto disciplinate dal D.lgs. 231/2001:

- **Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25, D.Lgs. 231/01)**

Le ipotesi di reato riguardano:

- Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316 bis c.p.), articolo modificato dalla Legge 25/2022; Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316 ter c.p.), articolo integrato dalla Legge 9 gennaio 2019, n. 3 e modificato dalla Legge 25/2022; Truffa (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.), articolo integrato dal D.L. 11 aprile 2025 n. 48, convertito con Legge n. 80 del 9 giugno 2025 (ai sensi del D.Lgs. 231/01 il reato di truffa è preso in considerazione solo per la fattispecie descritta al comma 2 punto 1, con esclusivo riferimento al caso in cui il fatto sia commesso a danno dello Stato o di altro ente pubblico[2]); Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.) articolo integrato dalla Legge 25/2022; da ultimo, Frode informatica (art. 640 ter c.p.), articolo modificato dalla l. 15 ottobre 2013, n. 119 e Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) e Frode in agricoltura (art. 2, L. 898/1986), introdotti dall'art. 5 del D.lgs. 75/2020 (**art. 24 D.lgs. 231/2001**);
- Concussione (art. 317 c.p.), reato dapprima sostituito dall'art. 1, L. 6 novembre 2012, n. 190 e poi rivisto dalla Legge 27 maggio 2015, n. 69: l'ultimo aggiornamento prevede un nuovo ampliamento dell'ambito soggettivo di applicazione, che ricomprende anche "l'incaricato di un pubblico servizio" e, dunque, torna alla formulazione precedente alla L. 190/2012; Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.), sostituito dall'art. 1, L. 6 novembre 2012, n. 190 e aggiornato dalla L. 27 maggio 2015 n. 69 e dalla Legge 9 gennaio 2019, n. 3, in termini di variazione di pena; Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.), modificato dall'art. 1, L. 6 novembre 2012, n. 190 e aggiornato dalla L. 27 maggio 2015 n. 69, in termini di aumento di pena; Circostanze aggravanti (art. 319 bis), articolo applicato se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene; Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.), modificato dall'art. 1, L. 6 novembre 2012, n. 190 e aggiornato dalla L. 27 maggio 2015 n. 69, in termini di aumento di pena; Induzione

2 Le modifiche al reato introdotte dal DL 11 aprile 2025 n. 48 - convertito con Legge n. 80 del 9 giugno 2025 - riguardano invece l'art. 640 comma 2 punto 2 bis e 2 ter e il comma 3.

indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.), articolo aggiunto dall'art. 1, comma 77 L. 6 novembre 2012, n. 190; Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.), sostituito dall'art. 1, L. 6 novembre 2012, n. 190; Pene per il corruttore (art. 321 c.p.); Istigazione alla corruzione (art. 322 commi 2 e 4 del c.p.) (comma così sostituito dall'art. 1, L. 6 novembre 2012, n. 190); peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis), come modificato dall'art. 1, L. 6 novembre 2012, n. 190 e dalla L. 9 gennaio 2019, n. 3, dal D.lgs. 156/2022 e dalla Legge 9 agosto 2024, n. 114; Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) come modificato dalla Legge 9 gennaio 2019, n. 3 e dalla Legge 9 agosto 2024, n. 114; peculato "semplice" (art. 314 c.p.), Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314-bis c.p.), articolo introdotto dal D.l. 4 luglio 2024, n. 92 convertito con Legge 8 agosto 2024, n. 112; peculato "mediante l'errore altrui" (art. 316 c.p.), in danno agli interessi finanziari dell'Unione europea, introdotti dall'art. 5 del D.lgs. 75/2020; turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) articolo introdotto dalla L. 9 ottobre 2023, n. 137; turbata libertà della scelta del contraente (art. 353 bis c.p.), articolo introdotto dalla L. 9 ottobre 2023, n. 137 **(art. 25 D.lgs. 231/2001)**

- **Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis, D.Lgs. 231/01)**

Le ipotesi di reato previsto riguardano in particolare:

- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.), articolo modificato dalla Legge 28 giugno 2024, n. 90; Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.), articolo modificato dalla Legge 23 Dicembre 2021, n. 238 e dalla Legge 28 giugno 2024, n. 90; Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.), articolo modificato dalla Legge 23 Dicembre 2021, n. 238 e dalla Legge 28 giugno 2024, n. 90; Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.), articolo modificato dalla Legge 23 Dicembre 2021, n. 238 e dalla Legge 28 giugno 2024, n. 90; Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.), articolo modificato dalla Legge 28 giugno 2024, n. 90; Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.) articolo modificato dalla Legge 28 giugno 2024, n. 90; Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.) articolo modificato dalla Legge 28 giugno 2024, n. 90; Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635 quater.1 c.p.),

articolo introdotto dalla Legge 28 giugno 2024, n. 90; Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse (art. 635 quinquies c.p.), articolo modificato dalla Legge 28 giugno 2024, n. 90; Falsità in documenti informatici (art. 491 bis c.p.); Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.); Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105).

- **Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter, D.Lgs. n. 231/2001) e reati transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, artt. 3 e 10)**

I reati previsti riguardano i delitti di criminalità organizzata (Associazione per delinquere – art. 416, comma 6 c.p.); Associazioni di stampo mafioso anche straniere – art. 416 bis c.p., articolo aggiornato dalla L. 27 maggio 2015 n. 69, in termini di aumento di pena; Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione - art. 430 c.p.; Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope – art. 74 DPR 309/90) e reati transnazionali disciplinati dal codice penale e da leggi speciali, così come individuati dalla L. 146/06 recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea Generale il 15/11/2000 ed il 31/05/2001" introdotti dalla Legge 94/2009. I reati di criminalità organizzata sono rilevanti, dunque, sia su base nazionale che su base transazionale. Ai sensi dell'art. 3 della citata Legge 16 Marzo 2006, n. 146 si considera transnazionale il reato, punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- sia commesso in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

- **Reati di falsità in monete, carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis, D.Lgs. 231/01)**

I reati considerati riguardano i delitti in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo (art. 453 e ss. c.p.), ai quali l'applicazione del D.Lgs. 231/01 è stata estesa con il D.L. 350/01, convertito nella L. 409/01 e successivamente modificati e integrati con la Legge 99/2009.

- **Delitti contro l'industria e il commercio (25-bis.1., D.Lgs. n. 231/2001)**

I delitti contro l'industria e il commercio, sono stati anche essi introdotti dalla Legge 99/2009:

Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.); Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.); Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.); Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.); Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.), articolo modificato dalla Legge n.206 del 27 dicembre 2023; Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.); Contraffazione dei segni di indicazione geografica e di denominazione protetta dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.), articolo modificato dalla Legge n. 75 del 21 aprile 2026; Frode alimentare (art. 517-sexies c.p.), articolo introdotto dalla Legge n. 75 del 21 aprile 2026; Commercio di alimenti con segni mendaci (art. 517-septies c.p.), articolo introdotto dalla Legge n. 75 del 21 aprile 2026; Pena accessoria e circostanze aggravanti (art. 517-octies c.p.), articolo introdotto dalla Legge n. 75 del 21 aprile 2026.

- **Reati societari (art. 25 ter D.Lgs. 231/01)**

I reati societari previsti dal codice civile, sono stati introdotti in seguito al D.Lgs. 61/02. Trattasi nello specifico di: False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.), articolo sostituito dalla L. 27 maggio 2015 n. 69; Fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.), articolo introdotto dalla L. 27 maggio 2015 n. 69 con riferimento a illeciti di lieve entità valutati dal giudice, in base alla natura e alle dimensioni della società e alle modalità o gli effetti della condotta dolosa; False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.), articolo sostituito dalla L. 27 maggio 2015 n. 69; Impedito controllo (art. 2625 c.c.); Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.), Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.), Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.), Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.); Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629bis c.c.); Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.); Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.); Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.), articolo aggiunto dall'art. 1 comma 77 della L. 6 novembre 2012, n. 190 e modificato dall'art. 3 del D.Lgs. n.38/2017; Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.), articolo aggiunto dall'art. 4 del D.Lgs. n.38/2017; Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.); Aggiotaggio (art. 2637 c.c.), articolo modificato dalla Legge n. 132/2025; Ostacolo all'esercizio delle funzioni dell'autorità di vigilanza (art. 2638 c.c.); False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2121, articolo aggiunto dall'art.55 del D.lgs. 2 marzo 2023 n.19.

- **Reati aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25 quater D.Lgs. 231/01)**

I reati aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico considerati rilevanti

sono previsti dal codice penale (dall'art. 270 bis c.p. e seguenti[3]) o da leggi speciali, ai sensi della L. 7/03 recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, fatta a New York il 19 dicembre 1999, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno";

- **Delitti contro la personalità individuale (art. 25 quater 1 D.Lgs. 231/01 e art. 25-quinquies, D.Lgs. 231/01)**

I delitti in oggetto riguardano sia i delitti in relazione a pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (di cui all'art. 583 bis c.p.), come previsto dalla L. 7/06 **(art. 25 quater 1 D.Lgs. 231/01)** sia i delitti contro la personalità individuale previsti dal codice penale (art. 600 e ss. c.p.) in base alla L. 228/03: tra i delitti in oggetto si segnala la modifica, con la L. n. 199/2016, del delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.), e, con la Legge 23 Dicembre 2021, n. 238, dei reati di Detenzione o accesso a materiale pornografico (Articolo 600-quater c.p.) e Adescamento di minorenni (Articolo 609-undecies c.p.); da ultimo il D.Lgs. 12 giugno 2026, n. 115 è intervenuto sugli artt. 600, 601 e 602-ter c.p. e ha introdotto una nuova fattispecie di reato di Approfittamento della vittima di riduzione in schiavitù o di tratta (art. 601.1 c.p.) **(art. 25-quinquies, D.Lgs. 231/01)**.

- **Reati di abusi di mercato (art. 25-sexies, D.Lgs. 231/01)**

I reati in materia di abusi di mercato sono disciplinati dagli artt. 184 e 185 D.Lgs. 58/98, e sono stati introdotti dalla L. 62/05: Manipolazione del mercato (art. 185 D.Lgs. n. 58/1998), articolo modificato dal D.Lgs. 107/2018, dalla Legge n. 238/2021 e, da ultimo, dalla Legge n. 132/2025); Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.Lgs. n. 58/1998), articolo modificato dalla Legge n. 238/2021. Altre fattispecie di reato in materia di abusi di mercato, previste dall'art. 187-quinquies TUF - sono state introdotte dal D.Lgs. n. 107/2018 (l'art. 187-quinquies TUF è da stato di recente aggiornato dal D.Lgs. 25 giugno 2026, n. 128).

- **Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies, D.Lgs. 231/01)**

Sono ritenuti reati presupposto i delitti di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime (art. 589 e 590, terzo comma, c.p.) commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, ai sensi del Testo Unico in materia di Salute e

3 Con D.L. 11 aprile 2025 n. 48 – convertito con Legge n. 80 del 9 giugno 2025 - è stato introdotto, nel catalogo dei reati presupposto l'art. 270-quinquies.3 del codice penale, rubricato "Detenzione di materiale con finalità di terrorismo". E' stato, inoltre, integrato l'art. 435 c.p. (Fabbricazione o detenzione di materie esplodenti).

Sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81), come modificato dalla Legge 17 dicembre 2021, n. 215;

- **Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio (art. 25-octies, D.Lgs. 231/01)**

Con la legge n. 186 del 15 dicembre 2014 sono stati modificati i delitti di: Ricettazione (art. 648 c.p.), Riciclaggio (art. 648 bis c.p.) e Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.), già stabiliti dal D.Lgs. 231/07 ed è stato introdotto il nuovo reato di Autoriciclaggio (art. 648 ter 1 c.p.). Tutte le fattispecie di reato indicate sono state da ultimo modificate dal D.Lgs. 195/2021.

- **Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 25-octies.1, D.Lgs. n. 231/2001)**

Con il D.Lgs. 184/2021 è stato introdotto l'articolo in oggetto, che si riferisce alle seguenti fattispecie di reato presupposto: Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.), articolo modificato dal D.lgs. 184/2021; Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.), articolo modificato dal D.lgs. 184/2021; Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.), articolo modificato dal D.lgs. 184/2021 e dalla l. 15 ottobre 2023, n. 119; Trasferimento fraudolento di valori (art. 512 bis c.p.), articolo introdotto dalla L. 9 ottobre 2023, n. 137 e integrato dalla Legge n. 56 del 29 aprile 2024.

- **Reati in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione europea (Art. 25-octies.2, D.Lgs. n. 231/2001)**

Con il D.Lgs. 30 dicembre 2025, n. 211, il legislatore ha dato attuazione alla Direttiva (UE) 2024/1226, introducendo un quadro normativo organico in materia di violazione delle misure restrittive dell'Unione europea. Le nuove fattispecie penali rilevanti ai fini 231 sono le seguenti: Violazione delle misure restrittive dell'Unione europea (art. 275-bis c.p.); Violazione di obblighi informativi imposti da una misura restrittiva UE (art. 275-ter c.p.); Violazione delle condizioni dell'autorizzazione allo svolgimento di attività (art. 275-quater c.p.); Violazione colposa delle misure restrittive UE (art. 275-quinquies c.p.); Circostanze aggravanti e attenuanti (art. 275-sexies e septies c.p.); Confisca obbligatoria (art. 275-octies c.p.); Pubblicazione della sentenza di condanna (art. 275-novies c.p.); Giurisdizione (art. 275-decies c.p.).

- **Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001)**

I delitti in violazione del diritto d'autore, sono stati anche essi introdotti dalla Legge 99/2009. Le fattispecie di reato interessate sono le seguenti: Reati commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3); Messa a Disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis), articolo modificato dalla Legge n. 132/2025; Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 1), articolo modificato dalla Legge n.166 del 14 Novembre 2024; Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 2), articolo modificato dalla Legge n.166 del 14 Novembre 2024; Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941), articolo modificato dalla Legge n.166 del 14 Novembre 2024; Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies legge n.633/1941), articolo modificato dalla Legge n.166 del 14 Novembre 2024; Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941); Obbligo di segnalazione di condotte, compiute o tentate, penalmente rilevanti ai sensi della legge per la protezione del diritto d'autore e di comunicazione (art. 174-sexies legge n.633/1941), articolo introdotto dal decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113 convertito con modificazioni con Legge n. 143 del 7 ottobre 2024.

- **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies, D.Lgs. 231/01)**

Il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria è disciplinato dall'art.377-bis c.p. La fattispecie in oggetto rientra tra i cd. delitti contro l'amministrazione della giustizia e, dunque, può farsi ricadere nelle ipotesi di reato che interessano i rapporti con la Pubblica Amministrazione.

- **Reati ambientali (art. 25-undecies, D.Lgs. n. 231/01)**

I reati ambientali sono stati introdotti dal d.lgs. n.121/2011 (Codice dell'Ambiente) e integrati con la legge n. 68 del 22 maggio 2015. Le fattispecie di reato interessate sono le seguenti: Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.), articolo modificato dalla L. 9 ottobre 2023, n. 137 e, da ultimo, dal D.lgs. n. 81 del 21 aprile 2026; Commercio di prodotti inquinanti (art. 452-bis 1 c.p.), articolo introdotto dal D.lgs. n. 81 del 21 aprile 2026; Morte o lesioni come conseguenza del delitti di inquinamento ambientale e di commercio di prodotti inquinanti (art. 452-ter c.p.), articolo introdotto dal D.lgs. n. 81 del 21 aprile 2026; Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.), articolo modificato dalla L. 9 ottobre 2023, n. 137; Delitti colposi contro l´ambiente (art. 452-quinquies c.p.); Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.) articolo introdotto dalla Legge n.147/2025; Impedimento del controllo (art. 452-septies c.p.), articolo introdotto dalla Legge n.147/2025; Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.); Omessa bonifica (art. 452-terdecies c.p.), articolo introdotto dalla Legge n.147/2025; Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.), articolo introdotto dal D. Lgs. 01/03/2018, n. 21 e modificato dalla Legge n.147 del 03 ottobre 2025; Nozione di abusività (art. 452-quinquiesdecies c.p.), articolo introdotto dal D.lgs. n. 81 del 21 aprile 2026; Circostanze aggravanti (art. 452-sexiesdecies c.p.), articolo introdotto dal D.lgs. n. 81 del 21 aprile 2026; Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.), modificato da ultimo dalla Legge n. 82 del 6 giugno 2025; Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D. Lgs n.152/2006, art. 137); Albo Nazionale Gestori Ambientali (D. Lgs n.152/2006, art. 212), articolo introdotto dalla Legge n. 147/2025; Abbandono di rifiuti non pericolosi (d.lgs. 152/2006, art. 255), articolo introdotto dalla L. 9 ottobre 2023, n. 137 e modificato, da ultimo, dalla Legge n. 147/2025; Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari (d.lgs. 152/2006, art. 255 bis), articolo introdotto dalla Legge n. 147/2025; Abbandono di rifiuti pericolosi (d.lgs. 152/2006, art. 255 ter), articolo introdotto dalla Legge n. 147/2025; Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D. Lgs n.152/2006, art. 256), articolo modificato dalla Legge n. 147/2025 e, da ultimo, dal D.lgs. n. 81 del 21 aprile 2026; Combustione illecita di rifiuti (d.lgs. 152/2006, art. 256-bis), articolo introdotto dalla Legge n. 147/2025; Bonifica dei siti (D. Lgs n. 152/2006, art. 257); Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D. Lgs n. 152/2006, art. 258)

articolo modificato da D.Lgs.n.116 del 3 ottobre 2020 e, da ultimo, dalla Legge n.147/2025; Spedizione illegale di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 259), articolo modificato dalla Legge n.147/2025; Aggravante dell'attività di impresa (D. Lgs n.152/2006, art. 259-bis), articolo introdotto dalla Legge n.147/2025; Delitti colposi in materia di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 259-ter), articolo introdotto dalla Legge n.147/2025; Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 260-bis); Sanzioni per il superamento valor limite di emissione (D.Lgs. n.152/2006, art. 279); Inquinamento doloso provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 8); Inquinamento colposo provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 9); Cessazione e riduzione dellimpiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993 art. 3).

- **Delitto di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies, D.Lgs. n. 231/01).**

Il delitto di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, è stato introdotto tra i reati presupposto a partire dal D.lgs. 16 luglio 2012 n. 109. Le fattispecie interessate sono le seguenti: impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22 comma 12, 12-bis e ter del D.lgs. 286/98), articolo modificato dalla L. n.187 del 9 dicembre 2024; Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12 comma 1, 3, 3bis, 3ter e comma 5 del D.lgs. 286/98), modificate dal D.L. n.20 del 10 marzo 2023; Morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina (art. 12 bis del D.lgs. 286/98), introdotto dal D.L. n.20 del 10 marzo 2023; Permesso di soggiorno per gli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 18-ter D.Lgs n.286/1998), introdotto dalla L. n.187 del 9 dicembre 2024).

- **Razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies, D.Lgs. n. 231/01).**

L'art. 5, comma 2, della Legge 20 novembre 2017, n. 167 ha introdotto il nuovo articolo 25-terdecies al D.lgs. 231/2001, rubricato "Razzismo e xenofobia". Le nuove fattispecie di reato inserite riguardano le previsioni dell'art 604-bis c.p. (Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa), così come rinnovato dal D.lgs. 1° marzo 2018 n. 21, e dell'art. 604-ter c.p. (Circostanza aggravante).

- **Reati di frode sportiva, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies, D.Lgs. n. 231/01)**

L'art. 5 della Legge 3 maggio 2019, n.39, pubblicata in data 16/05/2019, ha inserito tra i nuovi reati presupposto i reati di frode sportiva, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati: in particolare trattasi della frode in competizioni sportive (art. 1 della Legge 13 Dicembre 1989, n. 401) e l'esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4 della Legge 13 Dicembre 1989, n. 401);

- **Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies, D.Lgs. n. 231/01)**

Il D.L. 124/2019 come convertito dalla L. 157/2019, nonché, da ultimo, dal D.lgs. 14 luglio 2020, n. 75 hanno introdotto i seguenti reati tributari: Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 comma 1 e 2 bis D. Lgs. 74/2000); Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D. Lgs. 74/2000); Dichiarazione infedele (art. 4 D. Lgs. 74/2000); Omessa dichiarazione (art. 5 D. Lgs. 74/2000); Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 comma 1 e 2 bis D. Lgs. 74/2000); Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D. Lgs. 74/2000); Indebita compensazione (art. 10 quater D. Lgs. 74/2000); Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D. Lgs. 74/2000).

L'articolo in oggetto è stato da ultimo integrato dal D.lgs. n. 156 del 2022 "Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75, di attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale".

- **Delitti di contrabbando (art. 25-sexiesdecies D.Lgs. n. 231/01)**

Le nuove fattispecie di reato sono state inserite dal D.lgs. 14 luglio 2020, n. 75 ed ora riformulate dal D.Lgs. n.141 del 26 settembre 2024 – da ultimo integrato dal D.lgs. n. 81 del 12 giugno 2025 - con riferimento ai delitti di contrabbando sanciti dalle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, e dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

- **Delitti contro il patrimonio culturale (Art. 25-septiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001)**

La Legge n. 22 del 09 Marzo 2022 ha introdotto il nuovo articolo 25- septiesdecies del D.lgs. 231/2001, rubricato "Delitti contro il patrimonio culturale". Le nuove fattispecie di reato inserite riguardano: Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.); Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.); Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.); Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.); Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.); Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.); Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.); Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.), articolo modificato dalla Legge n.6 del 22 gennaio 2024; Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.).

- **Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Art. 25-duodevicies, D.Lgs. n. 231/2001)**

La Legge n. 22 del 09 Marzo 2022 ha introdotto anche il nuovo articolo 25- duodevicies del D.lgs. 231/2001, rubricato "Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici". Le nuove fattispecie di reato inserite riguardano: Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.) e Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.)

- **Delitti contro gli animali (Art. 25-undevicies, D.Lgs. n. 231/2001)**

La Legge n. 82 del 6 giugno 2025 ha introdotto il nuovo articolo 25-undevicies del D.lgs. 231/2001, rubricato "Delitti contro gli animali". Le nuove fattispecie di reato inserite riguardano: uccisione e maltrattamento di animali (artt. 544-bis e 544-ter c.p.); spettacoli vietati con sevizie (art. 544-quater c.p.); combattimenti tra animali (art. 544-quinquies c.p.); uccisione o danneggiamento di animali altrui (art. 638 c.p.).

- **Reati commessi con l'uso di sistemi di intelligenza artificiale (Art. 25-vicies, D.Lgs. n. 231/2001)**

Il D.Lgs. 9 settembre 2026, n. 160 ha introdotto il nuovo articolo 25-vicies del D.lgs. 231/2001, rubricato "Reati commessi con l'uso di sistemi di intelligenza artificiale". Le nuove fattispecie di reato inserite riguardano: l'omessa adozione di misure di sicurezza nei sistemi di intelligenza artificiale e all'alterazione illecita dei sistemi (Art. 437-bis c.p.), l'illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale (Art. 612-quater c.p.).

Le fattispecie di reato di maggiore interesse, in relazione all'attività specifica di Puglia Sviluppo, riguardano principalmente i **reati contro la Pubblica Amministrazione**, contenuti nel Codice Penale.

Per tali fattispecie di reato sono stati previsti, nelle singole procedure adottate, specifici sistemi di controllo interno basati sulla previsione di:

- formalizzata separazione dei ruoli e delle funzioni nelle diverse fasi di ciascun processo;
- adeguata tenuta documentale e tracciabilità delle operazioni rilevanti.

Anche in relazione ai **reati societari** previsti nel Codice Civile, ai **reati informatici** e ai **reati in tema di violazione del diritto d'autore**, ai **reati di ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio**, ai **reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti,** ai **reati di criminalità organizzata – anche commessi a livello transnazionale**, ed ai **reati tributari** (censiti come potenzialmente commissibili all'interno delle aree sensibili) la Società ha previsto, all'interno delle procedure organizzative e operative di riferimento, apposite regole di

controllo interno – basate sulla segregazione dei ruoli e delle responsabilità, nonché sulla tenuta documentale e tracciabilità delle operazioni - volte a prevenire la commissione di tali reati.

Con riferimento ai **reati commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e riguardo alla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro e ai reati ambientali**, il sistema di controllo si integra con la gestione complessiva dei processi aziendali.

Dall'analisi dei processi aziendali e delle loro interrelazioni e dai risultati della valutazione dei rischi deriva la definizione delle modalità per lo svolgimento in sicurezza delle attività che impattano in modo significativo sulla salute e sulla sicurezza sul lavoro.

I delitti di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo, i reati aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, i delitti in relazione a pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, i delitti contro la personalità individuale, i reati in materia di abusi di mercato, i reati in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione europea, i delitti di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, i reati di razzismo e xenofobia, i reati di frode sportiva, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo, i delitti di contrabbando, i delitti contro il patrimonio culturale, i reati di riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici, i delitti contro gli animali, i reati commessi con l'uso di sistemi di intelligenza artificiale, quali ulteriori reati presupposto 231, sono stati segnatamente esaminati, ma non censiti nel Modello Organizzativo di Puglia Sviluppo, essendosi ritenuto che – almeno allo stato attuale – dette ipotesi di reato non siano potenzialmente commissibili all'interno della struttura aziendale di Puglia Sviluppo.
Al fine di prevenire qualsiasi condizione di illegalità, anche in relazione alle tipologie di reato qui indicate, è, comunque, attivo ed efficace il presidio costituito sia dai sistemi di controllo già previsti per i reati presupposto censiti, sia dall'applicazione delle regole contenute nel Codice Etico e, in generale, dalle procedure aziendali adottate all'interno di Puglia Sviluppo.

I sistemi di controllo utilizzati per la prevenzione dei reati 231 censiti sono descritti nel dettaglio nella Parte Speciale del Modello.

2.5 La struttura del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo: Parte Generale e Parte Speciale

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo si compone di una Parte Generale e di una Parte Speciale.

La Parte Generale descrive i contenuti e gli impatti del D.Lgs. 231/01, i principi base e gli obiettivi del Modello, i sistemi di controllo, i compiti dell'Organismo di Vigilanza, le modalità di adozione, aggiornamento, applicazione e diffusione dei contenuti del Modello, nonché la previsione del sistema disciplinare.
La **Parte Generale** è pubblicata sul sito istituzionale www.pugliasviluppo.eu della società, nella

sezione Società Trasparente, ed è di pubblico accesso a chiunque.

La **Parte Speciale** riguarda specifici approfondimenti relativi ai criteri di prevenzione dei reati potenzialmente realizzabili nella realtà organizzativa di Puglia Sviluppo. In particolare, sono evidenziati:

- la mappatura dei processi e delle attività a rischio reato ai sensi del D.lgs. 231/01;
- i reati astrattamente realizzabili e le possibili modalità di realizzazione;
- i principi di controllo utilizzati nell'ambito delle diverse attività di rischio reato rilevate (con specifico riferimento alla prevenzione dei reati in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, le misure adottate sono riportate nella tabella riepilogativa delle misure adottate ai sensi dell'art. 30 D.lgs. 81/08 e smi);
- l'elenco delle procedure organizzative e operative di Puglia Sviluppo: contiene l'insieme delle procedure organizzative adottate dalla società e di quelle operative relative alle attività svolte in funzione di Organismo Intermedio della Regione Puglia e di soggetto delegato dalla Regione Puglia per la gestione degli strumenti di ingegneria finanziaria;

La Parte Speciale costituisce documento interno e riservato della società ed è pubblicata nella Intranet aziendale e notificata a mezzo e-mail al personale aziendale.

Costituiscono parte integrante del Modello:

- il **Codice Etico e di comportamento** che enuncia i principi di comportamento ed i valori etici cui si ispira la Società nel perseguimento della mission aziendale; il codice etico estende il proprio ambito di applicazione anche alle misure comportamentali richieste per la prevenzione dei fenomeni corruttivi dalla legge 190/2012;
- il documento denominato "**Misure integrative del modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.lgs. 231/2001, in ottica di prevenzione della corruzione e trasparenza**" (di seguito per brevità "Misure Integrative) adottato dalla Società in ottemperanza a quanto previsto dalla legge n. 190 del 2012. La finalità perseguita da tale documento è quella di definire, nel contrasto e nella prevenzione della corruzione, un sistema di controllo interno e di prevenzione integrato con il Modello, prevedendo nuove e ulteriori misure e/o rafforzare quelle esistenti.

2.6 Aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Il Modello è un atto di emanazione dei vertici aziendali, pertanto, le successive modifiche sostanziali sono rimesse all'Organo Amministrativo di Puglia Sviluppo.
Il Modello dovrà essere aggiornato a titolo esemplificativo e non esaustivo nei seguenti casi:

- mutamento delle caratteristiche organizzative dell'Organismo di Vigilanza (ed es. da organo collegiale a monocratico);
- riorganizzazione della struttura aziendale e modifica delle attività svolte;
- modifiche normative al Decreto Legislativo e ai reati ivi previsti.

3 Il Codice Etico e di Comportamento, componente essenziale del Modello

I principi ed i valori che ispirano l'attività di Puglia Sviluppo sono racchiusi nel Codice Etico e di Comportamento (di seguito anche "Codice Etico"), che è componente essenziale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

Detto documento evidenzia l'insieme dei diritti e dei doveri di tutti coloro che, a qualsiasi titolo, operano nella Società, indicando le norme di comportamento da osservare nei confronti di tutti gli interlocutori quali l'Azionista Unico (Regione Puglia), i lavoratori, i collaboratori, i consulenti, la Pubblica Amministrazione e, in generale, tutti i soggetti legati da un rapporto di collaborazione con la Società.

Con specifico riguardo ai doveri comportamentali rispetto all'azione amministrativa svolta da Puglia Sviluppo e dal suo personale, il Codice Etico e di Comportamento costituisce una tra le principali misure di attuazione delle strategie di prevenzione della corruzione a livello decentrato, in quanto contiene norme che regolano in senso eticamente corretto il comportamento dei dipendenti nell'esercizio dell'attività amministrativa.

Il Codice Etico è approvato dal vertice e la sua osservanza è di fondamentale importanza per il buon funzionamento, la reputazione e la credibilità di Puglia Sviluppo nel contesto sociale e professionale in cui opera.

Il Codice Etico si applica, quindi, all'intera struttura organizzativa della Società e ai soggetti terzi con i quali la Società intrattiene rapporti (collaboratori esterni, fornitori, consulenti, aziende).

I principi ed i valori che informano il Codice Etico e le regole comportamentali nelle quali esse si traducono sono perseguiti e rispettati in ogni momento della vita dell'impresa e in ogni contesto nel quale essa è chiamata ad operare.

4 Governance aziendale e il sistema delle deleghe

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da tre membri. L'attuale C.d.A. è stato nominato con verbale dell'assemblea dell'azionista unico di Puglia Sviluppo S.p.A. S.B. nella seduta del 07/09/2026.

Il controllo sulla gestione spetta al Collegio Sindacale ai sensi dell'articolo 2403, c.1, c.c. Le attività di revisione contabile sono svolte da una società di revisione.

Il Collegio Sindacale ha inoltre assunto le ulteriori competenze previste dal nuovo art. 2396 quinquies c.c. (introdotto dal D.lgs. 47/2026), in termini di vigilanza *"sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza e sul concreto funzionamento dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società, ivi compreso il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi e il coordinamento delle sue funzioni".*

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, salvo quanto per legge è inderogabilmente riservato all'Assemblea

dei soci.
In particolare, sono di competenza del Consiglio di Amministrazione i poteri previsti dalla legge ed i seguenti poteri:

1. la definizione degli indirizzi generali di gestione;
2. l'approvazione del bilancio previsionale o budget;
3. i programmi di attività che gli vengono proposti dalla Direzione;
4. la nomina, la revoca e il licenziamento del Direttore Generale e la determinazione del relativo compenso;
5. l'assunzione, la nomina e il licenziamento del personale dirigente;
6. i piani degli investimenti e le loro revisioni;
7. l'approvazione di investimenti superiori a Euro 100.000,00 non previsti nel budget annuale, eventualmente revisionato;
8. la costituzione di società, acquisti o cessione di partecipazioni e/o rami aziendali;
9. la nomina dei membri degli organi sociali delle Società partecipate;
10. l'assunzione di finanziamenti non previsti nel Budget annuale.

Inoltre, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione, oltre i poteri di legge e di statuto, la rappresentanza legale e istituzionale e la firma sociale, nonché tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, nell'ambito dell'oggetto sociale, da esercitarsi con firma libera, eccettuati quelli per legge riservati all'Assemblea e quelli riservati alla competenza del Consiglio di Amministrazione, da esercitare nell'ambito dei programmi industriali, organizzativi, finanziari e tecnici della Società, delle regole di "controllo analogo" emesse dal socio unico Regione Puglia e nei limiti del budget approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Al **Direttore Generale,** con atto dell'Organo Amministrativo del 29 maggio 2009, sono stati conferiti idonei poteri da esercitare nell'ambito dei programmi industriali, organizzativi, finanziari e tecnici della società, degli indirizzi ricevuti nell'ambito dell'attività di revisione e coordinamento esercitata dalla Regione Puglia e nei limiti del budget approvato dal Consiglio di Amministrazione. Nello specifico, al Direttore Generale sono stati attribuiti tra gli altri i seguenti compiti: (i) gestire le attività operative dalla Società e sovraintendere al funzionamento delle strutture aziendali di cui ha la responsabilità; (ii) rappresentare attivamente e passivamente la società in Italia e all'estero, nell'ambito delle attività di gestione ordinaria e nel rispetto delle superiori prescrizioni; (iii) stipulare, modificare, risolvere contratti di fornitura di beni per importi fino ad € 100.000,00; (iv) stipulare, modificare, risolvere contratti di fornitura di servizi e incarichi professionali e consulenze per importi fino ad € 100.000,00; (v) richiedere fidejussioni per garanzie da terzi, nell'interesse sia della società, sia di consorzi o raggruppamenti ai quali la società partecipi, rilasciando le relative manleve; (vi) nell'ambito delle attività affidate dal Socio Unico, concedere finanziamenti e/o contributi e/o rilasciare garanzie a favore di terzi necessarie

o strumentali per il perseguimento dell'oggetto sociale; (vii) effettuare operazioni bancarie a breve termine; (viii) effettuare versamenti e depositi, girare cambiali, rilasciare procure all'incasso; (ix) esigere crediti di qualsiasi natura ed entità e ritirare somme e valori, rilasciando ampia e definitiva quietanza, sia nei confronti di privati che di pubbliche amministrazioni; (x) compiere ogni atto connesso con l'esecuzione delle commesse affidate alla Società, gestire i rapporti con gli enti committenti e con i subappaltatori; (xi) rilasciare attestazioni o qualsivoglia atto o certificato relativo al personale dipendente; provvedere alla gestione del personale di tutte le categorie, adottando i relativi provvedimenti, nonché rilasciando le necessarie dichiarazioni; (xii) sottoscrivere le comunicazioni alle Camera di Commercio e agli altri enti e uffici pubblici e privati, etc.

Oltre a ciò, con atto del 22 novembre 2017, il Consiglio di Amministrazione ha conferito procura speciale al Direttore Generale, con segnato riferimento alle deleghe necessarie per effettuare le operazioni bancarie, nonché operazioni finanziarie a breve termine, anche allo scoperto. Tutte deleghe da esercitarsi nell'ambito dei programmi industriali, organizzativi, finanziari e tecnici della società, degli indirizzi ricevuti nell'ambito dell'attività di revisione e coordinamento esercitata dalla Regione Puglia e nei limiti del budget approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore Generale, per l'espletamento delle sue funzioni e per l'esercizio dei poteri delegatigli, anche con facoltà di subdelega, può avvalersi del **Vice Direttore Generale**.

4.1 Suddivisione organizzativa della Società

L'assetto organizzativo della società risponde alle esigenze dettate dallo Statuto sociale e garantisce adeguatamente la separazione dei compiti e delle responsabilità, specie in ordine al sistema dei controlli interni.

La Società svolge le attività relative al proprio oggetto sociale e, in particolare, opera in qualità di:

- organismo intermedio per l'attuazione dei regimi di aiuto;
- soggetto individuato dalla Regione Puglia per la gestione degli strumenti di ingegneria finanziaria, regolati da appositi accordi di finanziamento.

La società si avvale della suddivisione organizzativa indicata nell'ultima Disposizione Organizzativa n. 1/2026 del 1 marzo 2026. Nello specifico:

- Ciascuna Area è gestita da un Dirigente di Area e può essere organizzata per funzioni/commesse e servizi.
- Il Direttore Generale sovrintende al funzionamento delle Aree operative "Vice Direzione Generale", "Sviluppo e Competitività" e "Servizi Tecnici".
- Il Vice Direttore Generale sovrintende al funzionamento della struttura amministrativa, degli strumenti finanziari e dell'Area "Servizi Operativi".

E' in posizione di autonomia ed indipendenza funzionale da ogni altra posizione apicale – compreso il Consiglio di Amministrazione – l'Organismo di Vigilanza, previsto dall'art. 6 del Decreto, a presidio della efficace attuazione del Modello Organizzativo.

4.2 Deleghe di funzione e organigramma aziendale

Nella Disposizione Organizzativa n. 1/2026 del 1 marzo 2026 sono definite in dettaglio le deleghe di funzione attribuite alle singole Aree Aziendali, come di seguito specificate:

Direttore Generale

Al Direttore Generale sono attribuite le principali seguenti funzioni:

• Proposta di bozza di bilancio e di budget

• Conferimento di incarichi di consulenze e incarichi esperti

• Supporto all'Organo amministrativo per le attività di comunicazione istituzionale, per i rapporti con la stampa, l'esercizio delle pubbliche relazioni, la realizzazione di produzioni editoriali e la promozione dell'immagine dell'azienda

• Risorse Umane, Organizzazione e Sistemi

• Concessioni, revoche e erogazioni per la gestione degli Strumenti finanziari

• Autorizzazione degli acquisti fino ad € 100.000

Vice Direttore Generale:

Al Vice Direttore Generale sono attribuite le seguenti funzioni:

• Rapporti con Organi sociali e di controllo e supporto all'Assemblea

• Gestione della contabilità generale, formazione del bilancio e budget

• Coordinamento delle attività previste dalla L. 208/2015 per le Società Benefit, inclusa la predisposizione della Relazione d'Impatto

• Gestione dei flussi finanziari e monetari

• Coordinamento delle attività finanziarie per l'attuazione degli Strumenti Finanziari gestiti su delega della Regione Puglia

• Gestione strumenti finanziari, secondo la vigente disciplina comunitaria, nazionale e regionale

• Autorizzazione degli acquisti fino ad € 100.000

Nell'ambito della gestione degli strumenti finanziari affidati, il Vice Direttore assicura:

• La gestione dei rapporti con le banche e gli altri intermediari finanziari

• L'esecuzione delle attività di erogazione e gestione dei flussi finanziari

• L'esecuzione delle attività di controllo di primo livello secondo le procedure concordate con la Regione

• La tenuta del sistema informatizzato ed il trattamento dei dati

• La gestione dei rapporti con la Regione Puglia nell'ambito degli strumenti di aiuto gestiti

Sviluppo e Competitività

L'Area Sviluppo e Competitività, nell'ambito dei regimi di aiuto gestiti in qualità di Organismo Intermedio, assicura:

• La gestione dei rapporti con i soggetti richiedenti agevolazioni

• L'esecuzione delle attività di valutazione istruttoria e la proposta di erogazione degli aiuti verso la Regione Puglia

• L'esecuzione delle attività di controllo di primo livello secondo le procedure concordate con la Regione Puglia

• La gestione dei rapporti con la Regione Puglia nell'ambito degli strumenti di aiuto gestiti

• Il trattamento delle istanze progettuali delle imprese

• La tenuta del sistema informatizzato ed il trattamento dei dati

• L'esecuzione delle attività di interesse generale previste nei rapporti convenzionali in essere con l'Azionista Unico

Servizi Tecnici

All'Area Servizi Tecnici sono attribuite le seguenti funzioni:

• Gestione degli adempimenti richiesti dal Codice degli Appalti pubblici

• Tenuta del sistema informatizzato ed il trattamento dei dati nell'ambito degli strumenti affidati

• Esecuzione delle attività di interesse generale previste in Convenzione con l'Azionista Unico

• Gestione operativa degli incubatori d'impresa.

• Autorizzazione preventiva degli acquisti

• Servizio Prevenzione e Protezione

• Supporto tecnico nella gestione dei contratti per servizi, forniture e consulenze e presidio della compliance alla normativa sui contratti pubblici, inclusi gli adempimenti connessi alla loro gestione digitale

• Presidio e coordinamento dell'Ufficio per la transizione al digitale e delle funzioni di sicurezza informatica e cyber-resilience

• Presidio e coordinamento delle funzioni di gestione documentale

• Mobility Manager ai sensi dell'art. 229 del D.L. n. 34/2020.

Area Servizi Operativi

All'Area Servizi Operativi sono attribuite le seguenti funzioni:

• Gestione degli adempimenti in materia di assunzioni, cessazione del rapporto di lavoro, retribuzioni, ritenute fiscali e contributi previdenziali e assistenziali relativi a dirigenti, dipendenti, lavoratori somministrati e collaboratori

• Gestione dei crediti, dei precontenziosi e dei contenziosi

• Pianificazione e monitoraggio economico-finanziario, analisi degli andamenti e degli scostamenti per reporting e budgeting

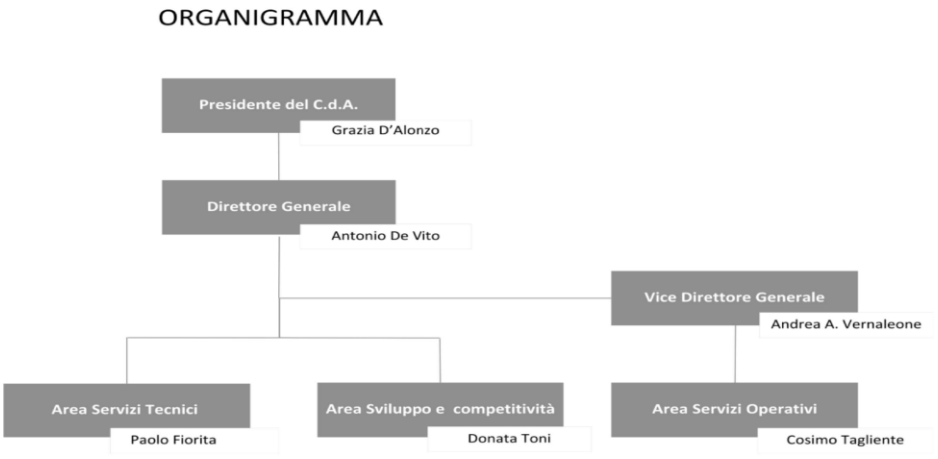
• Adempimenti societari e invio flussi alle Autocomplinarità preposte

• Gestione dei rapporti con la sezione Raccordo al Sistema Regionale della Regione Puglia

• Atti del Presidente del C.d.A. e del Direttore Generale

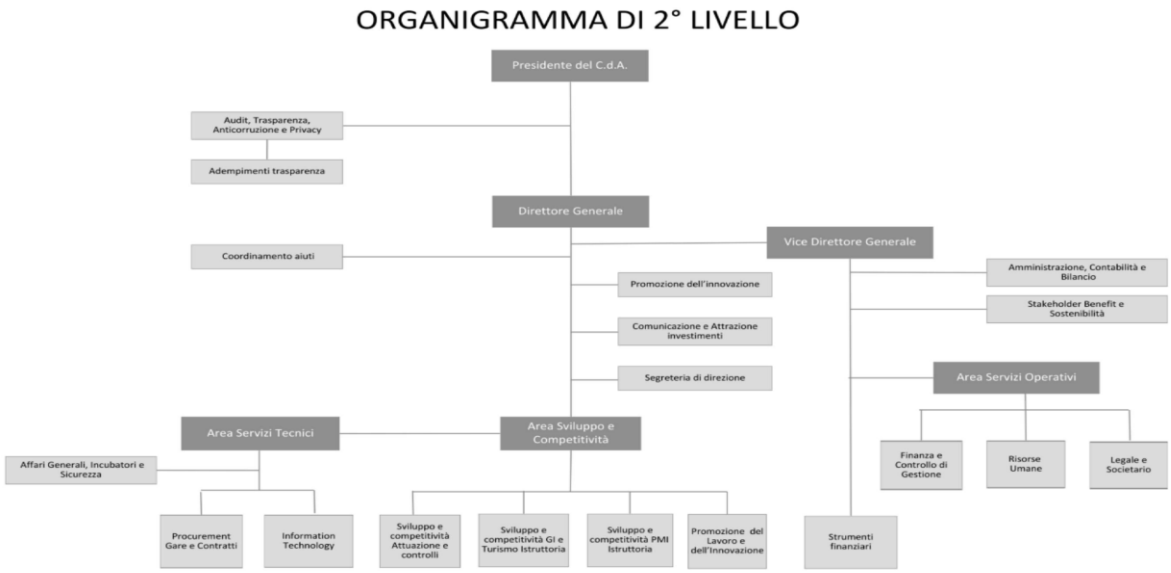
• Realizzazione di programmi formativi e addestrativi

Di seguito si riporta l'attuale Organigramma di I livello di Puglia Sviluppo:



N.B L'attuale presidente del C.d.A., Candida Bussoli, è stata nominata con verbale dell'assemblea dell'azionista unico di Puglia Sviluppo S.p.A. S.B. nella seduta del 07/09/2026

Di seguito si riporta l'attuale Organigramma di II livello di Puglia Sviluppo:



5 Gestione delle risorse finanziarie

L'art. 6, comma 2, lett. c) del Decreto 231/2001 prevede l'obbligo di individuare specifiche modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di reati.

A tal fine, la Società opera in conformità ai principi di gestione delle risorse finanziarie, sulla base dei tre principi cardine, individuati ed esplicitati dalle Linee Guida Confindustria:

Principio della segregazione – Puglia Sviluppo adotta, nella gestione delle risorse finanziarie, specifici sistemi di controllo che assicurano la separazione e l'indipendenza funzionale tra coloro che assumono le decisioni di impiego delle risorse finanziarie, coloro che attuano tali decisioni e coloro ai quali sono affidati i controlli circa la corretta gestione delle risorse finanziarie impiegate.

Principio della tracciabilità – Tutte le operazioni che comportano l'utilizzazione di risorse finanziarie devono essere documentate e registrate, con mezzi manuali o informatici, in conformità ai principi di correttezza professionale e contabile.

Principio del controllo – Tutte le operazioni che comportano utilizzazione o impegno di risorse finanziarie devono essere soggette ad un sistema di controllo, esercitato dall'Organismo di Vigilanza, idoneo a documentare – ad esempio attraverso la redazione di report o verbali – lo svolgimento di verifiche e/o attività di supervisione.

6 Misure di prevenzione e controllo: i protocolli

Il Decreto 231 richiede che i modelli di organizzazione, gestione e controllo, per poter funzionare correttamente, devono "prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire".

I protocolli comportamentali costituiscono modalità di condotta idonee a disinnescare o ridurre al minimo il rischio di commissione dei reati 231, grazie a un processo che coinvolge una pluralità di soggetti e di funzioni chiamati ad assumere decisioni sequenziali.

I singoli protocolli sono formalizzati nelle procedure interne (organizzative e operative), che vengono seguite per lo svolgimento delle attività aziendali. Esse indicano anche i soggetti titolari delle funzioni coinvolte, le relative competenze/responsabilità e le modalità di applicazione, la modulistica di supporto dell'intero processo, le regole di archiviazione e le modalità di controllo del processo stesso.

L'osservanza e l'effettività dei protocolli è oggetto di monitoraggio costante da parte dell'Organismo di Vigilanza, che individua eventuali aggiornamenti e modifiche organizzativo-procedurali finalizzate ad assicurare un adeguato presidio dei rischi.

7 Organismo di Vigilanza

7.1 Individuazione dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza viene nominato dall'Organo Amministrativo e rimane in carica per la durata indicata nella delibera di nomina e comunque fino all'insediamento del nuovo Organismo di Vigilanza.

L'Organismo è composto da tre (3) membri, tutti esterni.

I tre componenti esterni, di cui uno con funzioni di Presidente, sono individuati dalla società nel rispetto dei requisiti di autonomia, indipendenza e professionalità.

L'Organismo di Vigilanza è dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo ed è incaricato di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo approvato da Puglia Sviluppo.

Al fine di poter svolgere la propria attività di vigilanza, l'OdV ha libero accesso a qualunque tipo di documentazione aziendale, a uffici e luoghi di lavoro.

Inoltre, per ciascuna procedura adottata nell'ambito del Modello 231, è previsto l'invio di un flusso periodico di informazioni verso l'Organismo.

7.2 Requisiti dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo risponde ai requisiti di:

- **autonomia e indipendenza**, in quanto soggetto che riporta direttamente ai massimi vertici aziendali;
- **professionalità**, poiché dotato di un bagaglio di strumenti e tecniche specialistiche che permettono di svolgere efficacemente l'attività affidata;
- **continuità di azione**, in quanto si tratta di struttura costituita ad hoc e dedicata all'attività di vigilanza sul Modello, nonché priva di attività operative che possano portarla ad assumere decisioni con effetti economico-finanziari.

L'Organo Amministrativo valuta annualmente, in occasione della verifica sull'adeguatezza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, la permanenza di:

adeguati requisiti soggettivi formali di onorabilità e di assenza di conflitti di interessi in capo ai singoli componenti dell'Organismo di Vigilanza;

condizioni di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità di azione in capo all'Organismo di Vigilanza.

7.3 Cause di ineleggibilità e incompatibilità

I componenti dell'Organismo non devono avere vincoli di parentela con il Vertice della società, né devono essere legati alla stessa da interessi economici o da qualsiasi situazione che possa generare conflitto di interesse.

La società non può nominare componenti dell'Organismo di Vigilanza coloro i quali abbiano riportato una condanna - anche non definitiva - per uno dei reati previsti dal Decreto.

Qualora uno o più componenti dell'Organismo incorra in una delle suddette situazioni di incompatibilità, l'Organo Amministrativo, esperiti gli opportuni accertamenti e sentito l'interessato, stabilisce un termine non inferiore a 30 giorni, entro il quale far cessare la situazione di incompatibilità.

Trascorso tale termine senza che la predetta situazione sia cessata, l'Organo amministrativo revoca il mandato.

7.4 Cessazione dall'incarico

La revoca dell'intero Organismo di Vigilanza e/o di ciascun componente compete esclusivamente all'Organo Amministrativo.

Ciascun componente dell'Organismo di Vigilanza non può essere revocato, salvo per giusta causa, quale:

- l'interdizione o l'inabilitazione, ovvero una grave infermità che renda il componente dell'Organismo di Vigilanza inidoneo a svolgere le proprie funzioni di vigilanza, o

un'infermità che, comunque, comporti la sua assenza dal luogo di lavoro per un periodo superiore a sei mesi;

- l'attribuzione di funzioni e responsabilità operative, ovvero il verificarsi di eventi, incompatibili con i requisiti di autonomia di iniziativa e di controllo, indipendenza e continuità di azione, che sono propri dell'Organismo di Vigilanza;
- un grave inadempimento dei doveri propri dell'Organismo di Vigilanza;
- una sentenza irrevocabile di condanna della società ai sensi del D.Lgs. 231/01, ovvero un procedimento penale concluso tramite applicazione della pena su richiesta delle parti c.d. "patteggiamento", ove risulti dagli atti "l'omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'Organismo di Vigilanza, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 231/01;
- una sentenza di condanna irrevocabile, a carico dei componenti dell'Organismo di Vigilanza per aver personalmente commesso uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/01;
- una sentenza di condanna irrevocabile, a carico del componente dell'Organismo di Vigilanza, a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

Nei casi sopra descritti, in cui sia stata emessa una sentenza di condanna, l'Organo Amministrativo nelle more della irrevocabilità della sentenza, potrà altresì disporre la sospensione dei poteri del membro dell'Organismo di Vigilanza.

Ciascun componente dell'Organismo di Vigilanza potrà recedere per qualsiasi motivo e in ogni momento dall'incarico, previa comunicazione scritta all'Organo amministrativo.
In caso di cessazione di un singolo componente dell'Organismo, lo stesso deve essere tempestivamente sostituito con provvedimento dell'Organo Amministrativo.
Nel caso di cessazione della maggioranza dei componenti dell'OdV, lo stesso decade e deve essere interamente rinnovato dall'Organo Amministrativo.

7.5 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

Le funzioni dell'Organismo di Vigilanza di Puglia Sviluppo sono le seguenti:

- analizzare la reale adeguatezza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo a prevenire i reati di interesse del D.Lgs. 231/01;
- vigilare sull'effettività del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, verificandone la coerenza con le procedure organizzative e operative al fine di rilevare eventuali criticità;
- verificare la permanenza nel tempo dei requisiti di effettività e adeguatezza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo;
- proporre all'Organo Amministrativo l'eventuale aggiornamento e/o adeguamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato, allorché le analisi effettuate evidenzino l'opportunità di aggiornamenti, in seguito a modifiche normative, mutamenti

della struttura aziendale o delle attività svolte.

All'Organismo di Vigilanza potranno essere assegnate ulteriori funzioni, ai sensi della Delibera ANAC n. 1134 dell'8 novembre 2017, recante "nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici.

A tal fine all'Organismo di Vigilanza potrà svolgere le seguenti attività:

- effettuare periodicamente, nell'ambito delle Aree a rischio reato, verifiche su singole operazioni o atti, con l'ausilio dei Responsabili delle Aree aziendali coinvolte ed eventualmente dei referenti operativi da quest'ultimi incaricati per loro conto;
- effettuare, anche senza preavviso, nelle Aree a rischio reato, controlli a campione sull'effettiva osservanza delle procedure e degli altri sistemi di controllo adottati dalla società;
- monitorare l'evoluzione dell'organizzazione aziendale e dei settori di business, allo scopo di proporre l'aggiornamento dell'elenco delle aree aziendali a rischio reato;
- richiedere ai Responsabili di ciascuna Area a rischio reato le informazioni ritenute rilevanti al fine di verificare l'effettività e l'adeguatezza del Modello;
- raccogliere segnalazioni provenienti da tutto il personale in relazione a:
  - eventuali criticità delle misure previste dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e/o violazioni delle stesse;
  - qualsiasi situazione che possa esporre l'azienda a rischio di reato.
- conservare in un archivio dedicato:
  - le informazioni raccolte o pervenute nello svolgimento della propria attività;
  - l'evidenza delle attività svolte (verbali riunioni, relazioni, report, ecc.);
- coordinarsi con l'Organo Amministrativo e con i Responsabili delle Aree interessate per assicurare la costante formazione del personale nell'ambito del D.lgs. 231/01;
- fornire suggerimenti all'Organo Amministrativo e alle Aree aziendali interessate, per la redazione di nuove procedure e l'adozione di altre misure di carattere organizzativo, nonché, se necessario, per la modifica delle procedure e delle misure vigenti;
- monitorare le disposizioni normative rilevanti ai fini dell'adeguamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo;
- definire, laddove necessario, incontri con i Responsabili di Area interessati, al fine di raccogliere informazioni utili all'eventuale aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo;
- presentare all'Organo Amministrativo, se necessario, proposte scritte di adeguamento del

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, per la successiva approvazione;

- verificare l'attuazione delle proposte di adeguamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo precedentemente formulate;
- accedere a tutta la documentazione aziendale rilevante ai fini di verificare l'adeguatezza e l'effettività del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

Le attività poste in essere dall'Organismo non possono essere sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale. L'Organo Amministrativo è in ogni caso chiamato a svolgere un'attività di vigilanza sull'adeguatezza dell'intervento svolto dall'Organismo, in quanto all'Organo amministrativo rimonta la responsabilità ultima del funzionamento e dell'efficacia del Modello organizzativo adottato dalla società.

Per poter esercitare pienamente le proprie funzioni l'Organismo di Vigilanza può disporre di adeguate risorse finanziarie e ha la facoltà di avvalersi dell'ausilio delle strutture aziendali esistenti. Inoltre, pur mantenendo la titolarità delle attività, può servirsi del supporto di consulenti esterni, per incarichi di specifica ed elevata professionalità.

L'assegnazione di budget è deliberata dall'Organo Amministrativo.

L'Organismo formula un Regolamento interno delle proprie attività (pianificazione delle attività, gestione delle sedute e verbalizzazione delle riunioni, pianificazione e relazioni, etc.), che – una volta approvato all'unanimità - viene trasmesso all'Organo Amministrativo; ogni modifica può essere effettuata direttamente dall'Organismo, seguendo la medesima procedura.

7.6 Rapporti tra OdV e Responsabile della Prevenzione dalla Corruzione e della Trasparenza

In ottemperanza agli obblighi assunti, in quanto società soggetta al controllo del socio unico Regione Puglia, in tema di prevenzione dalla corruzione e di trasparenza amministrativa, secondo quanto prescritto dalla Legge n. 190/2012 e dal D.lgs. 33/2013, Puglia Sviluppo ha nominato, con atto dell'Organo Amministrativo, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT).

Tale organo, nell'esercizio delle sue funzioni, onde poter svolgere al meglio le attività assegnate ai fini dell'attuazione delle Misure integrative del modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.lgs. 231/2001, in ottica di prevenzione della corruzione e trasparenza, adottato dalla Società si avvale del supporto di altre risorse interne, in collegamento funzionale, individuate con Disposizione dell'Organo Amministrativo.

In ragione delle competenze di verifica e controllo svolte rispettivamente dall'Organismo di Vigilanza e dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, i due Organismi debbono attuare tra loro una costante collaborazione. Pertanto, possono essere previsti incontri congiunti – anche su richiesta di uno o di entrambi gli Organi - al fine di assicurare il coordinamento delle azioni, svolte nell'esercizio delle rispettive funzioni.

Inoltre, i flussi comunicativi tra l'OdV e il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza riguardano scambi reciproci di informazioni. A titolo esemplificativo e non esaustivo:

- il Responsabile per la prevenzione dalla corruzione comunica all'Organismo di Vigilanza:

  - le informazioni in suo possesso – in ragione delle attività svolte per la prevenzione dei fenomeni corruttivi – ritenute rilevanti al fine di verificare l'adeguatezza ed efficacia del Modello;
  - le Misure integrative (comprensive dell'allegato Piano per la trasparenza), elaborato dal Responsabile della Prevenzione dalla Corruzione comprese le revisioni e gli aggiornamenti periodici;
  - le risultanze delle attività svolte dal Responsabile della Prevenzione dalla Corruzione e della Trasparenza, nel corso dell'anno (a titolo esemplificativo: atti, verbali, attività formative svolte in materia, ecc.);
  - eventuali notizie di reato e/o segnalazioni pervenute al Responsabile della Prevenzione dalla Corruzione, che possano avere un impatto sull'osservanza del Modello e/o del Codice Etico;

- l'Organismo di Vigilanza, a sua volta, fornisce al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza:

  - le informazioni acquisite in sede di verifica e controllo dell'adeguatezza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo a prevenire i reati 231 e dell'osservanza delle procedure e degli altri sistemi di controllo adottati dalla società – per quanto rilevanti ai fini dell'indagine sugli impatti corruttivi in Azienda e delle Misure integrative;
  - il Modello Organizzativo, il Codice Etico e l'elenco dei reati presupposto 231 individuati in Azienda e progressivi aggiornamenti;
  - le risultanze delle attività svolte dall'Organismo di Vigilanza nel corso dell'anno (a titolo esemplificativo: atti, verbali, attività formative svolte in materia, ecc.);
  - eventuali notizie di reato e/o segnalazioni pervenute all'Organismo di Vigilanza, in presunta violazione del Modello e/o del Codice Etico, che incidono sul sistema di prevenzione dei rischi corruttivi e sull'efficacia delle Misure integrative.

Eventuali comunicazioni tra l'Organismo di Vigilanza e il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza o indirizzati a tali Organismi potranno essere effettuate utilizzando le seguenti email:

- odvpugliasviluppo@pec.it (per le comunicazioni all'Organismo di Vigilanza);

- anticorruzione.pugliasviluppo@pec.rupar.puglia.it (per le comunicazioni al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza).

7.7 Attività di reporting nei confronti degli organi sociali

L'Organismo di Vigilanza riporta i risultati della propria attività all'Organo Amministrativo e al Collegio Sindacale, anche alla luce degli specifici poteri di vigilanza a quest'ultimo riconosciuti ai sensi del già citato nuovo art. 2396 quinquies c.c.

In particolare, l'Organismo di Vigilanza:

- riferisce annualmente all'Organo Amministrativo e al Collegio Sindacale sull'attività svolta, con relazione scritta, anche allo scopo di comunicare eventuali violazioni del sistema di controllo esistente, riscontrate in vista dell'adozione delle opportune sanzioni, nonché in merito alla propria attività di vigilanza sull'effettività del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo;
- riferisce tempestivamente all'Organo Amministrativo e/o al Collegio Sindacale nell'ipotesi in cui accadano fatti che evidenzino gravi criticità del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo o quando ritenga opportuno fornire informazioni per quest'ultimo rilevanti;
- presenta all'Organo Amministrativo, se necessario, proposte di aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, tenendo anche conto delle eventuali criticità rilevate.

7.8 Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

L'attività di vigilanza sull'efficacia del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e di accertamento di eventuali violazioni dello stesso è agevolata da una serie di informazioni che le singole Aree aziendali devono fornire annualmente all'Organismo di Vigilanza come previsto, peraltro, dall'art. 6, comma 2, lett. d) del D.Lgs. 231/01.

Tale obbligo, rivolto alle Aree aziendali a rischio reato, riguarda le risultanze periodiche delle attività dalle stesse poste in essere e le atipicità o anomalie riscontrate nell'ambito delle informazioni disponibili.

A tale riguardo, si precisa che i flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza (OdV) sono assicurati dai dirigenti e dalle strutture aziendali competenti, secondo modalità e periodicità funzionali all'esercizio dei compiti di vigilanza sull'attuazione e sull'efficacia del Modello.

A tal fine, ciascun dirigente trasmette almeno annualmente all'OdV una Relazione sulle attività svolte nell'anno di riferimento, contenente uno specifico riferimento alle attività sensibili ai fini del D. Lgs. 231/2001 e agli eventuali elementi rilevanti ai fini dell'attuazione e dell'efficacia del Modello.

L'informativa annuale è integrata da incontri periodici tra l'OdV e i singoli dirigenti, secondo un calendario definito dall'Organismo stesso, finalizzati all'approfondimento delle attività di competenza e degli aspetti di interesse ai fini della vigilanza sul Modello.

Indipendentemente dai flussi periodici, i dirigenti e le strutture aziendali competenti assicurano la tempestiva comunicazione scritta all'OdV degli eventi e delle circostanze rilevanti ai fini del D. Lgs. 231/2001.

Nell'ambito dei flussi informativi è altresì prevista la trasmissione all'OdV, all'atto della loro emissione, delle relazioni, dei report e degli altri documenti rilevanti prodotti dagli organi e dalle funzioni preposti alle attività di controllo della Società. La trasmissione è curata, per gli ambiti di rispettiva competenza, dalle Aree e dai Servizi aziendali che presidiano i rapporti con i predetti soggetti.

Il sistema dei flussi informativi si completa, ove necessario, con ulteriori scambi di informazioni, documentazione e approfondimenti tra l'OdV e le strutture aziendali, in relazione alle esigenze connesse all'esercizio delle funzioni di vigilanza.

Le informazioni pervenute all'Organismo di Vigilanza vengono utilizzate ai fini di un miglioramento della pianificazione dell'attività di controllo e non impongono una verifica sistematica di tutti i fatti segnalati, essendo rimessa alla discrezionalità e responsabilità dell'Organismo di Vigilanza la decisione di attivarsi a seguito di una eventuale segnalazione.

7.9 In particolare: le disposizioni normative in tema di whistleblowing

Il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 (di seguito anche "Decreto"), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 marzo 2023, ha recepito nell'ordinamento italiano la direttiva UE 2019/1937 riguardante "la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione" (cd. disciplina whistleblowing).

La normativa in esame sancisce una protezione per i dipendenti pubblici e privati che segnalano violazioni o condotte illecite di cui sono venuti a conoscenza nel proprio contesto lavorativo: essi non possono subire ritorsioni dovute alla segnalazione effettuata (ad es., sanzioni, licenziamento, demansionamento, trasferimenti presso altri uffici) e non possono essere sottoposti a eventuali altre misure aventi effetti negativi sulla loro condizione di lavoro.

Il legislatore disciplina, inoltre, le modalità operative per effettuare segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente (per le società che hanno adottato un Modello 231). A fronte di tali segnalazioni, occorre prevedere misure idonee a tutelare l'identità dei segnalanti e a mantenere la riservatezza delle informazioni in ogni contesto successivo alla segnalazione.

In attuazione alle misure normative sopra descritte, Puglia Sviluppo ha adottato, a dicembre 2023 una Procedura operativa di segnalazione di violazioni di disposizioni normative (whistleblowing) ai sensi del D.lgs. 10 marzo 2023 n. 24 .

Detta procedura ha lo scopo di istituire chiari e precisi canali informativi idonei a garantire la ricezione, l'analisi e il trattamento di eventuali segnalazioni relative a violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico e l'integrità dell'ente, nel contesto lavorativo, ai sensi e per gli effetti della disciplina vigente, ed in attuazione delle

misure indicate dall'ANAC a partire dal 2023.

La procedura suindicata è stata oggetto di aggiornamento a novembre 2025, per adeguare le modalità di segnalazione a quanto suggerito dalle Linee guida ANAC n. 1/2025 in materia di whistleblowing sui canali interni di segnalazione. Pertanto, nella procedura attualmente in vigore il canale interno di segnalazione adottato in Azienda è stato individuato nella piattaforma web dedicata e crittografata "Whistleblowing", raggiungibile all'indirizzo dedicato e visibile sulla pagina web di Puglia Sviluppo, attraverso la quale è possibile effettuare una segnalazione whistleblowing sia come comunicazione in forma scritta, che come comunicazione in forma orale, seguendo le indicazioni operative previste in procedura.

Adottando la modulistica e le modalità specificamente indicate in procedura, i destinatari della stessa, che abbiano assistito a illeciti o ne siano venuti a conoscenza in relazione allo svolgimento della propria attività lavorativa, possono inviare una segnalazione in merito a:

1. Violazioni di disposizioni normative nazionali:
   - illeciti amministrativi, contabili, civili o penali diversi rispetto a quelli specificamente individuati come violazioni del diritto UE di cui alla successiva lettera b);
   - condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001;
   - violazioni dei modelli di organizzazione e gestione e controllo ex d.lgs. n. 231 del 2001 (che non integrano fattispecie di reato presupposto di cui al punto che precede) attinenti ad aspetti organizzativi aziendali;
2. Violazioni della normativa europea:
   - gli illeciti commessi in violazione della normativa dell'UE – indicata nell'Allegato 1 al d.lgs. n. 24 del 2023 - relativa ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
   - atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'UE (art. 325 del TFUE, lotta contro la frode e le attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'UE) come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell'UE;
   - atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (art. 26, paragrafo 2, del TFUE); sono ricomprese le violazioni delle norme dell'UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle società e i meccanismi il cui fine è

ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;

- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea nei settori indicati ai punti precedenti. In tale ambito vanno ricondotte, ad esempio, le pratiche abusive quali definite dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea.

3. Violazioni delle misure restrittive dell'Unione europea di cui al capo I-bis, del titolo I, del libro II del codice penale, nonché dell'articolo 12, comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. le violazioni delle misure restrittive UE[4].

Il soggetto competente per la ricezione e gestione della segnalazione è stato individuato nel Responsabile della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza – RPCT - di Puglia Sviluppo che, una volta ricevuta la segnalazione, deve procedere alle dovute ed appropriate verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione.

Laddove l'RPCT, in qualità di gestore delle segnalazioni, si trovi in condizioni di conflitto di interesse rispetto alla segnalazione, in assenza di un sostituto del gestore per carenze organizzative, il segnalante potrà rivolgersi direttamente ad ANAC, quale canale esterno, come previsto dall'art. 6 del d.lgs. 24/2023, seguendo le modalità indicate in procedura.

La procedura adottata prevede che nel corso dell'istruttoria, l'RPCT possa avvalersi del supporto di altre Unità organizzative/Aree aziendali e/o consulenti esterni per la disamina di materie che non rientrano nella propria competenza.

In particolare, nel caso in cui il RPCT verifichi l'eventuale rilevanza ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, informa tempestivamente l'Organismo di Vigilanza (OdV) affinché partecipi all'istruttoria.

All'esito dell'istruttoria, il RPCT fornisce un riscontro finale alla segnalazione, dichiarandone l'infondatezza oppure la fondatezza e dando conto delle misure previste o adottate o da adottare per dare seguito alla segnalazione e dei motivi della scelta effettuata.

In ogni fase del procedimento di segnalazione, il RPCT, che riceve e tratta la segnalazione, garantisce la riservatezza non solo della persona segnalante, ma anche degli altri soggetti eventualmente coinvolti nella segnalazione (ad es. la persona segnalata nonché le persone menzionate nella segnalazione).

La procedura è accessibile a tutti i destinatari, anche attraverso la pubblicazione sul sito web della Società, nella sezione "Società trasparente".

4L'art. 7 del D.lgs. n. 211/2025 ha modificato l'art. 1 del D.Lgs. 24/2023, introducendo il comma 1-bis, attraverso il quale le violazioni delle misure restrittive UE rientrano tra gli illeciti segnalabili, con conseguente estensione delle tutele whistleblowing.

8 Diffusione del Modello

8.1 Formazione del personale e diffusione nel contesto aziendale

La società è responsabile della corretta informazione/formazione del personale in merito all'applicazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, al rispetto del Codice Etico e alla corretta applicazione delle procedure organizzative e operative adottate.

La società diffonde a tutto il personale una specifica informativa così articolata:

- **per il personale direttivo, quadri e dipendenti:**
  - nota informativa per il personale neoassunto;
  - nota informativa interna per il personale in forza;
  - seminario informativo/corso di formazione su modifiche al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo;
  - evidenza dell'informativa sulla intranet aziendale.

Le attività di informazione/formazione sono condivise con l'Organismo di Vigilanza.
Con particolare riferimento alla formazione specifica in materia di sicurezza sul lavoro la Società considera la formazione in tale materia una componente essenziale del Modello e ritiene che lo svolgimento di compiti, che possono influenzare la salute e sicurezza sul lavoro, richieda una adeguata competenza, da verificare e alimentare attraverso la somministrazione di formazione e addestramento, finalizzati ad assicurare che tutto il personale, a ogni livello, sia consapevole dell'importanza della conformità delle proprie azioni rispetto al Modello organizzativo e delle possibili conseguenze dovute a comportamenti che si discostino dalle regole dettate dal Modello.
Ciascun lavoratore deve ricevere un'adeguata formazione con particolare riferimento al proprio posto di lavoro e alle proprie attività.
La Società procederà alla formazione secondo i fabbisogni rilevati periodicamente.

8.2 Informativa ai collaboratori esterni, consulenti e fornitori

Nelle lettere di incarico ai soggetti esterni a Puglia Sviluppo, la società fornisce informazioni in merito alla condivisione e al rispetto del Codice Etico. Sono, inoltre, inserite clausole risolutive espresse nei contratti di fornitura o collaborazione che facciano esplicito riferimento al rispetto delle disposizioni del Codice Etico.

9 Il sistema disciplinare

9.1 Principi generali

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato da Puglia Sviluppo prevede un

adeguato sistema disciplinare, idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello stesso.

Il sistema sanzionatorio si basa sul principio che eventuali violazioni del presente Modello costituiscono di per sé una lesione del rapporto di fiducia instaurato tra il soggetto interessato e Puglia Sviluppo, a prescindere dalla rilevanza esterna di tali fatti.

In particolare le regole di comportamento previste dal presente Modello, a seguito di adeguata diffusione e pubblicazione, sono vincolanti per tutti i lavoratori, anche con contratto di somministrazione, e pertanto le violazioni di tali regole possono determinare l'avvio di procedimenti disciplinari.

Ai procedimenti disciplinari vengono applicate le garanzie procedimentali previste dal Codice Civile, dallo Statuto dei Lavoratori (Legge 300/70) e dalle specifiche disposizioni dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di riferimento.

Il tipo e l'entità delle sanzioni sono applicate in relazione a:

- intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- comportamento complessivo del lavoratore, con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo;
- posizione organizzativa delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza e altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare.

9.2 Provvedimenti sanzionatori per quadri e impiegati

I comportamenti sanzionabili sono costituiti da violazioni dei principi del presente Modello, delle prescrizioni riferite al comportamento da tenere nell'effettuazione delle attività sensibili e delle regole di controllo interno previste, in quanto tali violazioni espongono la Società a una situazione di rischio di commissione di uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/01.

Le sanzioni irrogabili nei riguardi di quadri e impiegati sono quelle previste dal sistema sanzionatorio del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro vigente:

- richiamo verbale;
- ammonizione scritta;
- multa;
- sospensione dal servizio e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 10 giorni;
- licenziamento con indennità sostitutiva del preavviso;
- licenziamento senza preavviso.

In particolare è previsto che:

- incorre nei provvedimenti di RICHIAMO VERBALE il lavoratore che violi una delle procedure interne e i principi previsti dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e dal Codice Etico e adotti, nell'espletamento di attività nelle aree "sensibili", un comportamento non conforme alle prescrizioni derivanti dai predetti documenti. Infatti in tali comportamenti si deve ravvisare una non osservanza delle disposizioni portate a conoscenza dalla Società con ordini di servizio o altro mezzo idoneo;
- incorre nei provvedimenti di AMMONIZIONE SCRITTA il lavoratore che violi più volte le procedure interne e i principi previsti dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e dal Codice Etico e adotti, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento più volte non conforme alle prescrizioni derivanti dai predetti documenti. In tali comportamenti si deve ravvisare la ripetuta effettuazione della non osservanza delle disposizioni portate a conoscenza dalla Società con ordini di servizio o altro mezzo idoneo;
- incorre nel provvedimento della MULTA il lavoratore che violando una delle procedure interne e i principi previsti dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e dal Codice Etico o adottando nell'espletamento di attività nelle aree "sensibili" un comportamento non conforme alle prescrizioni derivanti dai predetti documenti, esponga la Società a una situazione di rischio di commissione di uno dei reati, per cui è applicabile il D.Lgs. 231/01;
- incorre nel provvedimento della SOSPENSIONE DAL SERVIZIO E DALLA RETRIBUZIONE PER UN PERIODO NON SUPERIORE A 10 GIORNI il lavoratore che, nel violare le procedure interne e i principi previsti dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e dal Codice Etico o adottando, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni derivanti dai predetti documenti, nonché compiendo atti contrari all'interesse della Società, arrechi danno alla stessa e la esponga a una situazione oggettiva di pericolo alla integrità dei beni dell'azienda. Infatti, in tali comportamenti si deve ravvisare la determinazione di un danno o di una situazione di pericolo per l'integrità dei beni della Società o il compimento di atti contrari agli interessi societari, derivanti dalla non osservanza delle disposizioni portate a conoscenza dalla Società con ordini di servizio o altro mezzo idoneo;
- incorre nei provvedimenti del LICENZIAMENTO CON INDENNITA' SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO il lavoratore che adotti, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e del Codice Etico e diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal D.Lgs. 231/2001. Infatti, in tale comportamento si deve ravvisare la determinazione di un danno notevole o di una situazione di notevole pregiudizio;
- incorre nel provvedimento del LICENZIAMENTO SENZA PREAVVISO il lavoratore che adotti, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio, un comportamento in grave violazione delle prescrizioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e del Codice Etico tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società delle

misure previste dal D.Lgs. 231/01. Infatti, tale comportamento fa venire meno radicalmente la fiducia della Società nei confronti del lavoratore.

Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare, eventuali violazioni della normativa in tema di whistleblowing (D.lgs. 10 marzo 2023 n. 24) e forme di abuso della "Procedura di segnalazione di comportamenti illeciti (whistleblowing)" adottata dalla Società, quali segnalazioni che si rivelino false, infondate, effettuate con dolo o colpa grave, ovvero quelle manifestamente opportunistiche, con contenuto diffamatorio o comunque effettuate al solo scopo di danneggiare la Società, il denunciato o altri soggetti, nonché ogni altra ipotesi di utilizzo improprio degli strumenti previsti nella Procedura.

Sono sanzionate anche tutte le accertate violazioni delle misure poste a tutela del segnalante, comprese la violazione della riservatezza del segnalante, eventuali atti discriminatori adottati nei confronti del segnalante medesimo ovvero pressioni o discriminazioni volte ad ostacolare la segnalazione o ad influenzare l'istruttoria.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta sono assunte da Puglia Sviluppo in piena autonomia indipendentemente dalle effettive conseguenze, anche di natura penale, delle condotte stesse.

Anche il mancato rispetto delle previsioni dell'art. 20 del D. Lgs. n. 81/2008 (Obblighi dei lavoratori) costituisce motivo di applicazione dei provvedimenti sanzionatori previsti dal sistema disciplinare adottato dalla Società.

Pertanto, ai sensi del citato articolo, "*ogni lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quelle delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione e alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.*

I lavoratori devono, in particolare:

a) *contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;*
b) *osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;*
c) *utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i miscele pericolose, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;*
d) *utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;*
e) *segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità, per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;*

f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;

g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;

h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;

i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente che devono essere computati nell'ambito dell'orario di lavoro, ad eccezione di quelli compiuti in fase preassuntiva."

Le sanzioni disciplinari eventualmente applicate saranno, in ogni caso, proporzionate all'entità e gravità dei comportamenti illeciti accertati secondo il sistema disciplinare adottato dalla Società, nel rispetto delle disposizioni di legge applicabili e del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro vigente.

9.3 Misure nei confronti dei dirigenti

In caso di violazione da parte di dirigenti dei principi indicati dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ovvero di adozione, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, ovvero in caso di violazione delle prescrizioni normative in tema di whistleblowing e della Procedura di segnalazione di violazioni di disposizioni normative, la società valuta l'applicazione nei loro confronti di misure idonee e conformi alle norme vigenti, di natura contrattuale e civilistica.

9.4 Altre misure di tutela

9.4.1 Misure nei confronti degli Amministratori e dei Sindaci

In caso di accertamento di una violazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo compiuta da uno o più membri del Consiglio di Amministrazione (o in sostituzione dal Direttore Generale), o da uno o più membri del Collegio Sindacale, ovvero in caso di violazione delle prescrizioni normative in tema di whistleblowing e della Procedura di segnalazione di violazioni di disposizioni normative, l'Organismo di Vigilanza informa il Collegio Sindacale e l'Organo Amministrativo, i quali prendono gli opportuni provvedimenti al fine di adottare le misure più idonee.

9.4.2 Misure nei confronti dei collaboratori esterni e fornitori

Ogni violazione delle regole del Codice Etico applicabili a collaboratori e fornitori di beni o servizi è sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti.

Resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni

concreti alla Società, come nel caso di applicazione alla stessa da parte del giudice delle misure previste dal D.Lgs. 231/01.

10 Vigilanza sull'efficacia del Modello

L'Organismo di Vigilanza vigila sull'efficacia del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e sulle necessità di aggiornamento.

A tale scopo può effettuare verifiche periodiche sul rispetto delle procedure aziendali, sulle attività sensibili mappate e sull'adeguatezza dei presidi dei rischi.

I risultati delle attività svolte sono illustrati in rapporti, predisposti dall'Organismo di Vigilanza, che sono sottoposti all'attenzione dell'Organo Amministrativo e del Collegio Sindacale.